

ATTI PARLAMENTARI

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CI
n. 1

RELAZIONE

SULLO STATO DELL'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE AL FINE DI VERIFICARE L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DA EQUITALIA SPA

(Anno 2011)

(Articolo 3, comma 14, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248)

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze
(GRILLI)

Trasmessa alla Presidenza il 21 marzo 2013

PAGINA BIANCA

INDICE

<i>Introduzione</i>	<i>Pag.</i>	5
1. <i>Efficienza ed efficacia dell'attività di riscossione</i> ...	»	10
2. <i>Le attività poste in essere da Equitalia S.p.A.</i>	»	24
2.1. <i>I Risultati complessivi di riscossione</i>	»	27
2.2. <i>Strumenti e procedure per la riscossione coattiva</i>	»	30
2.3. <i>Miglioramento dei rapporti con i contribuenti e ottimizzazione della rete di sportelli</i>	»	33
2.4. <i>Azioni svolte in materia di organizzazione e sistemi informativi</i>	»	34
2.5. <i>Programmi ed esiti dell'attività di <i>internal audit</i> svolta nei confronti delle società</i>	»	37
<i>Allegato A: Principali direttive emanate da Equitalia S.p.A. nell'anno 2011</i>	»	40
<i>Allegato B: Riscossione coattiva – Risultati conseguiti nell'anno 2011</i>	»	40
<i>Allegato C: Procedure esecutive e cautelari – Risultati conseguiti nell'anno 2011</i>	»	40

PAGINA BIANCA

Introduzione

La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate dello Stato è stata oggetto di una profonda riforma già a partire dalla fine del 2005¹. La *ratio* che ha indotto il legislatore a ricondurre in mano pubblica il servizio nazionale della riscossione, affidando la relativa funzione all'Agenzia delle Entrate (di seguito Agenzia) che la esercita per il tramite di Equitalia S.p.A. (di seguito Equitalia), è stata la consapevolezza che l'efficacia dell'azione di contrasto all'evasione, anche in termini di deterrenza, non può prescindere dalla capacità della filiera tributaria di portare effettivamente a riscossione le somme accertate.

L'obiettivo che si era prefissato il legislatore di incrementare le riscossioni riducendo gli oneri a carico dello Stato è stato raggiunto, come riconosciuto anche dalla Corte dei Conti².

Il processo di unificazione dell'attività di riscossione ha voluto garantire tanto una gestione unitaria e l'uniformità delle procedure a livello nazionale, quanto una maggiore efficienza del sistema fiscale.

I risultati di riscossione che hanno contraddistinto la gestione pubblica del servizio sono più che positivi, con un costante *trend* di crescita annuale sin dal primo anno di attività.

Dal un lato, infatti, si è verificata una notevole economia di costi per la fiscalità generale - passando dai circa 500 milioni di euro spesi nel 2005 a un servizio a costo zero a partire dal 2009 - parallelamente sul versante degli incassi delle somme iscritte a ruolo si è registrato un incremento di oltre il 120% -

¹ Nel corso del 2005 il sistema nazionale di riscossione, fino ad allora affidato in concessione a circa 40 enti tra istituti bancari e soggetti privati, è stato profondamente riformato e la titolarità della funzione di riscossione, in base al dettato dell'articolo 3 del decreto legge n. 203 del 30 settembre 2005 convertito dalla legge n. 248/2005, è stata attribuita all'Agenzia delle Entrate. Ai sensi della suddetta normativa, per l'esercizio esclusivo delle attività di riscossione su tutto il territorio nazionale (con esclusione della Regione Sicilia) è stata costituita Equitalia S.p.A., una società a capitale pubblico (51% Agenzia delle Entrate e 49% INPS) che può avvalersi, per le relative funzioni operative, di altre società per azioni da essa partecipate: gli Agenti della riscossione, che svolgono concretamente, per conto degli enti impositori, l'attività di riscossione dei tributi, occupandosi della gestione degli sportelli e dei rapporti con i contribuenti.

² Si veda la Determinazione n. 81/2011 del 21 novembre 2011 della Corte dei Conti in Sezione del controllo sugli enti.

passando dai 3,9 miliardi di euro del 2005 (ultimo anno di completa gestione del sistema da parte dei privati) agli oltre 8 miliardi e 600 milioni del 2011.

Questo andamento positivo ha trovato conferma fino al termine del primo semestre del 2011. Nel secondo semestre, invece, l'acuirsi della crisi economica ha determinato la diffusione di un clima di tensione e di ostilità contro Equitalia, culminato in alcuni gravi atti intimidatori nei confronti della società e dei suoi rappresentanti; tali contestazioni, unite all'adeguamento dei sistemi informatici alle misure legislative approvate dal Parlamento in luglio, hanno generato riflessi negativi sull'andamento dell'attività di riscossione, testimoniato da una diminuzione degli incassi.

Con l'obiettivo, sempre presente, di essere vicina ai debitori - mantenendo, nel contempo, adeguati livelli di riscossione - Equitalia ha prontamente riorganizzato la propria attività e ha continuato a lavorare all'affinamento delle modalità di recupero, alla ricerca del massimo grado possibile di *compliance* con i cittadini, alla razionalizzazione dei processi e all'individuazione - e, quindi, alla possibile eliminazione - di eventuali fattori di distonia che possano risultare gravosi per i contribuenti.

Occorre rammentare, altresì, che l'attività delle società del gruppo Equitalia è interamente regolata da norme di legge e l'affidamento di una somma in riscossione comporta l'obbligo di porre in essere tutte le azioni di recupero coattivo concretamente esperibili sulla base delle disposizioni vigenti (anche gli strumenti messi a disposizione di Equitalia per svolgere l'attività di riscossione sono stabiliti da norme di legge).

Sotto il profilo organizzativo e gestionale Equitalia è una società per azioni, che, oltre ai vincoli previsti dalla legge per il peculiare ambito di attività, è sottoposta a una serie di controlli da parte di organi interni ed esterni³ ed è

³ Il collegio sindacale - il cui Presidente per previsione normativa è scelto tra i magistrati della Corte dei Conti - vigila in merito al rispetto della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione. La Corte dei Conti esercita, inoltre, il controllo sulla gestione finanziaria della società, in base alla determinazione assunta dalla stessa Corte in data 28 marzo 2008, n. 31.

chiamata a sua volta ad esercitare un'azione di vigilanza e controllo sugli Agenti della riscossione⁴.

L'Agenzia esercita il ruolo di socio di maggioranza e controlla il concreto esercizio da parte di Equitalia della funzione di riscossione nazionale, valutando l'efficacia e l'efficienza delle azioni poste in essere dalla società capogruppo.

In base all'attuale disciplina⁵ l'Agenzia vigila sull'esercizio della funzione di riscossione tramite un'attività di coordinamento, attraverso la preventiva approvazione dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio (articolo 3, comma 1) e fornisce allo stesso Ministro dell'economia e delle finanze gli elementi acquisiti (articolo 3, comma 14) al fine di consentire a quest'ultimo di rendere annualmente al Parlamento una relazione sullo stato dell'attività di riscossione.

Con riferimento a questo ruolo di coordinamento, l'Agenzia ha impartito precise istruzioni a Equitalia, specificandone l'ambito alle sole questioni aventi specifico impatto sull'esercizio dell'attività di riscossione nazionale⁶.

In ossequio a tali indicazioni il Comitato di gestione dell'Agenzia con delibera n. 9 del 21 marzo 2011 ha autorizzato la convocazione del Consiglio di Amministrazione di Equitalia finalizzato all'approvazione degli obiettivi di riscossione per l'anno 2011 del gruppo Equitalia, argomento che per sua natura è da inquadrarsi tra quelli in relazione ai quali sussiste l'obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva.

⁴ Al fine di assicurare l'uniformità dell'azione di riscossione mediante ruolo sull'intero territorio nazionale Equitalia rende omogenei i comportamenti operativi e le procedure e può avvalersi di adeguati strumenti di verifica dei processi propri dell'esperienza privatistica. In precedenza l'art. 5 del decreto legislativo n. 112/1999 disponeva che *fermi restando gli altri controlli previsti da leggi e regolamenti* il Ministero delle Finanze era chiamato a svolgere una vigilanza sulla regolarità, la tempestività, l'efficacia e l'efficienza dell'attività svolta dai Concessionari privati, con potere di emanare istruzioni e impartire specifiche disposizioni. La riforma operata dal D.L. n. 203/2005, art. 3, comma 32, stabilisce espressamente che nei confronti delle società partecipate da Equitalia non trovano applicazione le disposizioni del citato art. 5 del decreto legislativo n. 112/1999.

⁵ Ulteriormente specificata dalle modifiche - introdotte dall'art. 83, comma 28-*septies*, del decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008 - apportate all'articolo 3, commi 1 e 14, del D.L. n. 203/2005.

⁶ Il Comitato di gestione dell'Agenzia, con delibera n. 46/2008, ritenendo che la norma in oggetto debba essere interpretata nell'ambito del ruolo di coordinamento attribuito all'Agenzia, titolare della funzione pubblica di riscossione nazionale, rispetto al corretto ed efficiente esercizio di questa da parte di Equitalia, ha conseguentemente impartito istruzioni alla società partecipata affinché si attenesse all'obbligo di richiedere la prescritta autorizzazione con riferimento alle sole questioni, tra quelle da esaminarsi da parte del Consiglio di amministrazione della società, attinenti ed aventi specifico impatto sull'esercizio dell'attività di riscossione nazionale, con esclusione di quelle relative all'organizzazione interna, all'adempimento di obblighi di legge o di statuto, ovvero connesse ad altre incombenze societarie o differenti tipologie di attuazione dell'oggetto sociale.

L'Agenzia analizzando gli elementi istruttori forniti da Equitalia ha constatato che le assunzioni di metodo e di merito relative agli obiettivi di incasso proposti, per quanto riguarda le prospettive generali di riscossione e i connessi livelli di risultato attesi, si basano sul presupposto dell'invarianza delle condizioni del quadro macroeconomico. In merito alle azioni gestionali di supporto, in un'ottica di miglioramento complessivo della *performance*, di razionalizzazione delle procedure e di efficientamento delle risorse impiegate, Equitalia, ha inoltre individuato alcune principali linee operative, per le quali, in qualità di capogruppo, assicurerà il coordinamento necessario e il presidio costante.

La predetta attività di coordinamento svolta dall'Agenzia sulle attività della capogruppo si affianca agli strumenti già previsti dalla Convenzione triennale, che disciplina i rapporti tra i due soggetti, con riferimento all'esercizio della funzione della riscossione, sotto il profilo del monitoraggio delle attività e delle metodologie di verifica dei risultati. La Convenzione per gli esercizi 2010-2012 tra l'Agenzia ed Equitalia ha ampliato le specifiche azioni di monitoraggio da parte della prima sull'attività di riscossione e ha definito i dati e le notizie che, a tali fini, la Società è tenuta a trasmettere.

In particolare l'art. 7 *Strumenti di garanzia della legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa* impegna Equitalia ad assicurare un idoneo sistema di controllo interno e di verifica della legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ad essa demandata, attraverso un apposito servizio, costituito anche nell'ambito di ciascuna società del Gruppo.

Equitalia è anche impegnata a trasmettere all'Agenzia le proprie Direttive contenenti le principali disposizioni che stabiliscono e regolano le attività del Gruppo, nonché - in forza della citata Convenzione - a pubblicarle sul proprio sito. Si riporta, in Allegato A, la direttiva emanata nel 2011 in riferimento alla specifica attività di riscossione, peraltro disponibile *on line* come previsto in Convenzione.

Al fine di perseguire al meglio l'obiettivo comune del pieno ed efficace presidio dei rischi inerenti ai processi correlati alla riscossione dei tributi erariali è stato anche stipulato tra l'Agenzia ed Equitalia un protocollo d'intesa che prevede, tra l'altro, lo svolgimento di interventi congiunti di *audit*, finalizzati anche a trasferire le metodologie e le esperienze operative acquisite in materia dall'Agenzia.

In situazioni di particolare gravità che richiedano un intervento tempestivo, l'Agenzia può proporre alla Società, anche in corso d'anno, lo svolgimento di specifiche e mirate attività di *audit*.

Inoltre, con riferimento alla constatazione di eventuali ritardi da parte degli Agenti della riscossione nel riversamento delle somme riscosse, l'Agenzia potrà effettuare d'iniziativa interventi nei loro confronti al fine di verificare il regolare e tempestivo svolgimento della suddetta attività.

La più generale attività di coordinamento e collaborazione tra l'Agenzia ed Equitalia è stata assicurata nel corso del 2011 dalla previsione di iniziative congiunte volte a perseguire gli obiettivi strategici del consolidamento dei volumi della riscossione da ruoli erariali e di un più efficace recupero dell'evasione fiscale, assicurando nel contempo il contenimento dei costi di gestione e la riduzione degli oneri a carico dello Stato e provvedendo, altresì, al miglioramento dei servizi e dei rapporti con i contribuenti.

Ciò attraverso periodici scambi di informazioni in merito a diversi argomenti di comune interesse: le analisi dell'andamento delle riscossioni, l'ottimizzazione della rete degli sportelli, lo stato di avanzamento dei nuovi sistemi informativi, ecc., volti a migliorare le rispettive attività.

1. *Efficienza ed efficacia dell'attività di riscossione*

È stata condotta un'analisi sull'attività di riscossione realizzata nel 2011 da Equitalia e dalle società da essa partecipate, volta a valutarne l'efficacia e l'efficienza. I risultati conseguiti sono stati, inoltre, confrontati con quelli relativi agli anni dal 2008 al 2010, al fine di misurarne l'andamento nel tempo.

I dati di riferimento sono stati estratti dalla base informativa messa a disposizione dalla So.Ge.I. e sono aggiornati al 30 novembre 2012. Al riguardo, si precisa che i suddetti dati, forniti annualmente, possono subire variazioni anche in diminuzione, in quanto i flussi di rendicontazione attualmente in essere consentono agli Agenti della riscossione di rettificare (correggere e/o annullare), a seguito di errori materiali, riscossioni già pervenute a sistema.

Si fa presente, inoltre, che i dati indicati nelle tabelle seguenti riguardano esclusivamente le riscossioni relative alle somme dedotte nei ruoli erariali, comprensivi dei ruoli doganali, con esclusione delle somme riscosse a titolo di interessi di mora.

Nelle sottostanti tabelle A, B e C sono stati riportati gli importi delle riscossioni da ruoli erariali realizzate negli anni dal 2008 al 2011 al netto delle riscossioni per i ruoli cosiddetti ante-riforma (cioè precedenti alla riforma introdotta dal D. Lgs. n. 112/1999).

	2008	2009	2010	2011
<i>Riscossioni totali</i>	3.355.856.219,56	3.636.700.047,08	4.107.959.798,52	3.887.382.765,35

Tabella A – Riscossioni totali su ruoli erariali consegnati dall'anno 2000

	2008	2009	2010	2011
<i>Riscossioni spontanee</i>	2.088.797.300,41	2.283.147.717,71	2.544.154.610,00	2.617.299.217,62

Tabella B – Riscossioni spontanee su ruoli erariali consegnati dall'anno 2000

	2008	2009	2010	2011
Riscossioni coattive	1.267.058.919,15	1.353.552.329,37	1.563.805.188,52	1.270.083.547,73

Tabella C – Riscossioni coattive su ruoli erariali consegnati dall'anno 2000

L'andamento in termini assoluti dell'attività di riscossione è descritto graficamente nel successivo grafico n. 1.




Grafico n. 1 – Evoluzione dei volumi di riscossione erariali negli anni 2008 – 2009 – 2010 – 2011

Il dato evidenzia un decremento delle riscossioni registrate nel 2011 pari a circa il 5% dell'importo riscosso nell'anno 2010.

È stata, quindi, analizzata l'efficienza dell'azione svolta dal Gruppo Equitalia in relazione al carico dei ruoli erariali affidati nei vari anni, tenendo presente che, come noto, le somme annualmente riscosse sono relative a ruoli consegnati dagli enti creditori nell'anno di riferimento e nei vari anni precedenti.

A tal fine, è stato realizzato un raffronto omogeneo e significativo dei dati relativi all'attività di riscossione considerando, per ciascun anno di riscossione

(2008, 2009, 2010 e 2011), l'importo riscosso in relazione ai ruoli erariali consegnati nell'anno di interesse e nei quattro precedenti. Il risultato dell'analisi viene evidenziato nelle tabelle: D (esiti della riscossione spontanea, realizzata a seguito della notifica della cartella di pagamento), E (esiti della riscossione coattiva, realizzata a seguito dell'attivazione di procedure cautelari/esecutive) ed F (esiti complessivi dell'attività di riscossione).

	2008		2009		2010		2011	
	carico riscosso	% su carico netto						
2004	48.781.228,61	0,27%						
2005	73.303.966,97	0,27%	44.007.146,42	0,16%				
2006	446.053.955,39	1,05%	267.223.282,82	0,63%	197.525.605,81	0,47%		
2007	646.435.035,44	1,63%	278.606.793,09	0,70%	220.189.167,46	0,56%	132.633.277,31	0,34%
2008	776.917.434,24	2,06%	773.120.570,15	2,05%	388.908.849,63	1,03%	239.465.021,86	0,64%
2009			820.639.387,78	1,74%	617.817.836,71	1,31%	294.045.719,16	0,62%
2010					1.009.169.844,57	1,83%	748.057.184,03	1,36%
2011							1.021.041.602,46	1,61%
TOTALE	1.991.491.620,65	1,21%	2.183.597.180,26	1,13%	2.433.611.304,18	1,10%	2.435.242.804,82	1,00%

Tabella D – Riscossioni spontanee relative ai ruoli consegnati nell'anno di interesse e nei quattro precedenti

	2008		2009		2010		2011	
	carico riscosso	% su carico netto	carico riscosso	% su carico netto	carico riscosso	% su carico netto	carico riscosso	% su carico netto
2004	74.956.315,16	0,42%						
2005	100.782.982,21	0,37%	91.514.592,64	0,34%				
2006	406.357.697,97	0,96%	274.655.964,01	0,65%	266.235.435,42	0,63%		
2007	316.660.854,60	0,80%	279.971.542,64	0,71%	291.538.948,77	0,74%	191.719.862,81	0,48%
2008	104.378.635,21	0,28%	258.012.505,44	0,69%	278.217.931,59	0,01	174.424.064,28	0,46%
2009			161.832.351,27	0,34%	291.963.748,86	0,62%	221.851.380,48	0,47%
2010					126.471.124,94	0,23%	226.944.344,42	0,41%
2011							37.910.277,87	0,06%
TOTALE	1.003.136.485,15	0,61%	1.065.986.956,00	0,55%	1.254.427.189,58	0,57%	852.849.929,86	0,35%

Tabella E – Riscossioni coattive relative ai ruoli consegnati nell'anno di interesse e nei quattro precedenti

	ANNO CONSEGNA RUOLI	2008		2009		2010		2011	
		carico riscosso	% su carico netto						
	2004	123.737.543,77	0,69%						
	2005	174.086.949,18	0,64%	135.521.739,06	0,50%				
	2006	852.411.653,36	2,02%	541.879.246,83	1,28%	463.761.041,23	1,10%		
	2007	963.095.890,04	2,43%	558.578.335,73	1,41%	511.728.116,23	1,29%	324.353.140,12	0,82%
	2008	881.296.069,45	2,34%	1.031.133.075,59	2,74%	667.126.781,22	1,77%	413.889.086,14	1,10%
	2009			982.471.739,05	2,09%	909.781.585,57	1,93%	515.897.099,64	1,10%
	2010					1.135.640.969,51	2,06%	975.001.528,45	1,77%
	2011							1.058.951.880,33	1,67%
	TOTALE	2.994.628.105,80	1,82%	3.249.584.136,26	1,68%	3.688.038.493,76	1,66%	3.288.092.734,68	1,35%

Tabella F – Riscossioni totali relative ai ruoli consegnati nell'anno di interesse e nei quattro precedenti

Nelle tabelle D, E ed F il valore riportato accanto all'importo complessivamente riscosso nell'anno indica la percentuale di riscossione rispetto all'importo dei ruoli complessivamente consegnati negli anni di riferimento, al netto di sgravi e sospensioni, aggiornati al 30 novembre 2012⁷.

La tabella F evidenzia, ad esempio, che nell'anno 2008, in relazione ai ruoli consegnati negli anni dal 2004 al 2008, è stato riscosso un importo complessivo (riscossioni spontanee e coattive) di € 2.994.628.105,80 e che tale importo corrisponde all'1,82% del carico ruoli complessivamente consegnato nel suddetto arco temporale, sempre al netto di sgravi e sospensioni.

Nel grafico n. 2 sono rappresentate le percentuali di riscossione per gli anni dal 2008 al 2011 considerando per ciascun anno l'importo riscosso in relazione ai ruoli erariali consegnati nell'anno di interesse e nei quattro precedenti. Sull'asse verticale sono riportate le percentuali di riscossione rispetto al carico consegnato.

⁷ Tale rapporto, in particolare per quanto concerne l'anno 2011, potrà ulteriormente essere modificato da eventuali provvedimenti di sgravio e/o di sospensione dello stesso carico 2011, non ancora compiutamente definiti.




Grafico n. 2 – Riscossione totale, spontanea e coattiva, in relazione ai ruoli erariali consegnati nell'anno di interesse e nei quattro precedenti

Ai fini di una corretta valutazione delle percentuali di riscossione sopra indicate occorre tenere nella giusta considerazione il fatto che l'ammontare delle riscossioni – in valore assoluto e in percentuale – è determinato in maniera significativa anche dal carico dei ruoli annualmente consegnato agli Agenti. Nella tabella G sono indicati i dati relativi al carico lordo, agli sgravi, alle sospensioni e, quindi, al carico netto dei ruoli consegnati negli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, aggiornati alla data del 30 novembre 2012.

anno consegna carico	carico lordo	sgravi	% carico lordo	sospensioni	% carico lordo	carico netto
2008	45.956.198.538,09	7.505.616.199,66	16,33%	800.121.218,29	1,74%	37.650.461.120,14
2009	59.445.536.752,10	10.631.236.368,34	17,88%	1.733.425.140,43	2,92%	47.080.875.243,33
2010	64.454.365.190,42	7.760.449.285,10	12,04%	1.650.711.139,58	2,56%	55.043.204.765,74
2011	72.207.570.887,09	6.028.287.645,61	8,35%	2.812.803.744,68	3,90%	63.366.479.496,80

Tabella G – Carico Lordo e Carico Netto anni 2008 – 2009 – 2010 – 2011

Per maggiore evidenza, i dati di cui alla tabella G sono riportati in valori percentuali nel sottostante grafico n. 3.




Grafico n. 3 – Composizione percentuale carico anni 2008 – 2009 – 2010 – 2011

I dati anzidetti mostrano con tutta evidenza il forte incremento, negli anni, dell'importo del carico di tributi iscritti a ruolo affidato al sistema della riscossione. In particolare, nel 2011 si è registrata, rispetto all'anno precedente, una variazione in aumento del carico lordo pari a circa il 12%. Tale variazione in aumento appare ancora più evidente se si confronta l'importo del carico al netto di sgravi e sospensioni, che, nel 2011, registra un incremento, rispetto al 2010, pari a oltre il 15%.

Nel grafico seguente è evidenziato l'andamento del carico lordo e del carico netto.




Grafico n. 4 – Andamento del Carico Lordo e del Carico Netto

La diminuzione in termini assoluti del riscosso 2011 (-5,37% rispetto al 2010) deve valutarsi anche in relazione alla “tenuta” in termini di percentuale dell’attività di riscossione nel 2011 rispetto al 2010 (1,35/1,66 – Tabella F), tenuto anche conto del consistente aumento del carico netto consegnato nel 2011 rispetto al 2010 (+15,12%).

Un ulteriore dato evidenziato nella tabella F è costituito dal decremento registrato nelle riscossioni effettuate nel 2011 su ruoli consegnati nell’anno stesso. Gli importi riscossi, rispetto ai corrispondenti dati degli anni precedenti, si sono, infatti, rivelati i più bassi in termini percentuali: 1,67% nel 2011; 2,06% nel 2010; 2,09% nel 2009; 2,34% nel 2008.

I grafici seguenti evidenziano le riscossioni conseguite nell’anno di riferimento, distintamente per i ruoli consegnati in ciascuno degli anni dell’intervallo temporale preso di volta in volta in considerazione.




Grafico n. 5 – Riscossioni 2011 in valore assoluto rispetto ai ruoli consegnati nell'anno di interesse e nei quattro precedenti




Grafico n. 6 – Riscossioni 2010 in valore assoluto rispetto ai ruoli consegnati nell'anno di interesse e nei quattro precedenti




Grafico n. 7 – Riscossioni 2009 in valore assoluto rispetto ai ruoli consegnati nell'anno di interesse e nei quattro precedenti




Grafico n. 8 – Riscossioni 2008 in valore assoluto rispetto ai ruoli consegnati nell'anno di interesse e nei quattro precedenti

Si è data, infine, evidenza, nei successivi due grafici, al *trend* della tempestività nell'attivazione dell'attività di riscossione. Il grafico n. 9, evidenzia un tendenziale peggioramento della *performance* di riscossione nel primo anno di consegna del carico ruoli (nel periodo dal 2008 al 2011 il valore ha registrato un decremento dal 2,34% all'1,67%). Il dato, tuttavia, si è mantenuto relativamente stabile nel 2010 (2,06%) rispetto a quello registrato nel 2009 (2,09%).




Grafico n. 9 – Riscossioni nel primo anno di consegna dei ruoli

Il grafico n. 10 mostra, invece, l'andamento della *performance* con riferimento alle riscossioni realizzate nel secondo anno dalla consegna del carico ruoli. In dettaglio, la percentuale di riscossione registrata nel 2011 rispetto al carico ruoli consegnato nel 2010 (pari all'1,77%) risulta lievemente inferiore a quella registrata nel 2010 rispetto al carico ruoli consegnato nel 2009 (pari all'1,93%) nonché rispetto a quella registrata nel 2009 rispetto al carico ruoli consegnato nel 2008 (2,74%).




Grafico n. 10 – Riscossioni nell'anno successivo a quello di consegna dei ruoli

Le percentuali indicate sono riferite al carico di ruoli affidato al sistema della riscossione e, quindi, una corretta valutazione dei grafici sopra riportati deve necessariamente tener conto, come già chiarito, degli incrementi che si sono registrati negli importi dei ruoli affidati di anno in anno al sistema della riscossione.

È stata, quindi, analizzata l'azione coattiva svolta dagli Agenti della riscossione in relazione al carico dei ruoli erariali affidati nei vari anni.

Nella sottostante tabella H sono stati riportati gli importi relativi al carico confluito in procedure cautelari/esecutive negli anni dal 2008 al 2011 con riferimento ai ruoli consegnati dal 2000.

	2008	2009	2010	2011
<i>Confluito in procedure cautelari/esecutive</i>	34.517.843.012,20	41.163.470.140,45	41.878.323.664,18	39.853.414.860,23

Tabella H – Carico confluito in procedure cautelari/esecutive su ruoli erariali consegnati dall'anno 2000

Al riguardo è stato realizzato un raffronto omogeneo e significativo dei dati relativi all'attività cautelare ed esecutiva svolta dagli Agenti della riscossione,

considerando per ciascun anno preso in esame (2008, 2009, 2010 e 2011) l'importo confluito in tale tipologia di procedure. Il risultato dell'analisi, che fa riferimento ai ruoli erariali consegnati nell'anno di interesse e nei quattro precedenti, viene evidenziato nella seguente tabella I. Il valore riportato accanto all'importo del carico confluito in procedure cautelari/esecutive nell'anno indica la percentuale del medesimo carico confluito rispetto all'importo dei ruoli complessivamente consegnati negli anni di riferimento, al netto di sgravi e sospensioni, aggiornati al 30 novembre 2012.

	2008		2009		2010		2011		
	carico confluito	% su carico netto							
ANNO CONSEGNA RUOLI	2004	1.196.875.665,62	6,64%						
	2005	1.976.396.202,60	7,25%	1.296.685.757,62	4,76%				
	2006	5.487.643.479,70	12,97%	3.185.095.751,61	7,53%	2.214.654.692,30	5,24%		
	2007	12.596.117.245,40	31,84%	4.138.948.407,16	10,46%	3.066.136.084,98	7,75%	1.936.984.103,57	4,90%
	2008	9.756.261.964,00	25,91%	13.139.550.095,94	34,90%	3.650.843.808,05	9,70%	2.128.360.866,31	5,65%
	2009			16.017.829.202,88	34,02%	13.311.904.373,49	28,27%	4.763.367.457,10	10,12%
	2010					16.142.529.444,91	29,33%	15.369.341.086,26	27,92%
	2011							11.116.940.708,67	17,54%
TOTALE	31.013.294.557,32	18,82%	37.778.109.215,21	19,49%	38.386.068.403,73	17,32%	35.314.994.221,91	14,55%	

Tabella I – Carico confluito in procedure cautelari/esecutive relativo ai ruoli consegnati nell'anno di interesse e nei quattro precedenti

Nel grafico n. 11 sono rappresentate le percentuali corrispondenti al carico confluito in procedure cautelari/esecutive per gli anni dal 2008 al 2011, considerando per ciascun anno l'importo confluito in relazione ai ruoli erariali consegnati nell'anno di interesse e nei quattro precedenti.




Grafico n. 11 – Carico confluito in procedure cautelari/esecutive, in relazione ai ruoli erariali consegnati nell'anno di interesse e nei quattro precedenti.

I dati anzidetti mostrano, nel 2011, un decremento dei volumi di carico confluito in procedure cautelari ed esecutive di circa il 5% rispetto a quanto registrato nel 2010.

In particolare, nel 2011, si è registrato, rispetto agli anni precedenti, un decremento nell'importo confluito in procedure con riferimento a ruoli consegnati nell'anno stesso. Gli importi confluiti, rispetto ai corrispondenti dati degli anni precedenti, si sono, infatti, rivelati i più bassi in termini percentuali: 17,54% nel 2011; 29,33% nel 2010; 34,02% nel 2009; 25,91% nel 2008.

Ai fini di una corretta valutazione dei dati sopra descritti, devono, comunque, tenersi presenti le modifiche normative introdotte con l'art. 7, comma 2, del decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, per la parte che concerne, in particolare, l'attivazione delle iscrizioni ipotecarie.

La disposizione in questione, infatti, nell'introdurre misure di semplificazione fiscale, oltre a prevedere l'obbligo per l'Agente della riscossione di notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva di

iscrizione di ipoteca⁸, con decorrenza 13 luglio 2011 ha innalzato a ventimila euro l'importo minimo del credito erariale al di sotto del quale l'Agente della riscossione non può iscrivere ipoteca, qualora la pretesa sia contestata in giudizio o sia ancora contestabile e il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare, dallo stesso adibita a propria abitazione principale, lasciando inalterato il limite di ottomila euro negli altri casi⁹. Per completezza, si fa presente che, con decorrenza 2 marzo 2012, la norma in esame è stata nuovamente modificata ad opera del decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, art. 3, che ha previsto l'innalzamento a ventimila euro dell'importo minimo del credito erariale in tutti i casi di iscrizione ipotecaria¹⁰.

Occorre, infine, tenere presente che l'art. 7, comma 2, del citato D.L. n. 70/2011 ha previsto, alla lettera *gg-quinquies*, l'obbligo per l'Agente della riscossione, in presenza di debiti fino a duemila euro, di far precedere l'attivazione di procedure cautelari ed esecutive dall'invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo. È evidente che tale adempimento determina, di per sé, un "ritardo" nell'avvio dell'azione esecutiva.

⁸ Art. 7, c. 2, lett. u-bis, D.L. n. 70/2011: *L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1.*

⁹ Art. 7, c. 2, lett. gg-decies, D.L. n. 70/2011: *L'agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del DPR n. 602/73... se l'importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a: 1) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; 2) ottomila euro, negli altri casi.* Lettera successivamente abrogata dal D.L. n. 16 del 2 marzo 2012 art. 3, comma 7.

¹⁰ Art. 77, comma 1-bis, DPR n. 602/1973: *L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.*

2. *Le attività poste in essere da Equitalia S.p.A.*

Il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione è stato soppresso¹¹, come già ricordato, nel 2005 e le funzioni relative alle attività di riscossione coattiva sono state attribuite all'Agenzia che le esercita tramite Equitalia, l'intera filiera tributaria è stata così ricondotta sotto il controllo pubblico.

Nel 2010 si è chiusa la fase di avviamento del Gruppo, contrassegnata dal pieno raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legge n. 203 del 30 settembre 2005, convertito dalla legge n. 248 del 2 dicembre 2005. Le somme riscosse da Equitalia fin dalla sua costituzione sono più che raddoppiate rispetto alla precedente gestione affidata ai concessionari privati (incremento del 120% tra 2005 e 2011). La stessa Corte dei Conti, come già precisato¹², ha riconosciuto la validità del processo di unificazione dell'attività di riscossione, che ha permesso di centrare l'obiettivo previsto di incrementare le riscossioni riducendo nel contempo gli oneri a carico dello Stato. Il recupero di efficacia ed efficienza dell'attività di riscossione è, altresì, un tema molto sentito a livello europeo dopo il varo del patto di stabilità incentrato sull'obiettivo dell'equilibrio di bilancio. Da sottolineare, inoltre, che la riforma in materia di riscossione, è inserita in un disegno politico di riforma più ampio in cui sono state definite le linee guida di un percorso di crescita del Paese attraverso riforme strutturali e di contenimento della spesa pubblica. In base ai dati riscontrati, la riforma ha sicuramente prodotto gli effetti sperati. In questa attività di riordino della riscossione, molta rilevanza è stata data anche al rapporto tra il contribuente e l'ente preposto alla riscossione.

Nel corso del 2011 è proseguito il consueto coordinamento operativo tra le società del Gruppo Equitalia che svolgono il ruolo di Agenti della Riscossione e l'Agenzia. I risultati di riscossione coattiva che hanno contraddistinto questo

¹¹ Si veda l'art. 3 del D.L. n. 203/2005.

¹² Si veda la Determinazione n. 81/2011 del 21 novembre 2011 della Corte dei Conti in Sezione del controllo sugli enti.

esercizio hanno confermato un *trend* di crescita fino alla fine del primo semestre del 2011. Nel secondo semestre, invece, le misure legislative approvate dal Parlamento in luglio con il D.L. n. 70/2011, hanno inciso sui risultati dell'attività di riscossione. In particolare sono state introdotte, tra l'altro, modifiche che hanno riguardato:

- la sospensione automatica e generalizzata dell'attività esecutiva per 180 giorni dal momento dell'affidamento all'Agente degli avvisi di accertamento;
- l'obbligo di notificare al contribuente una comunicazione preventiva all'iscrizione ipotecaria;
- l'obbligo di procedere alla comunicazione di due solleciti di pagamento intervallati da una pausa di sei mesi, prima di iniziare attività cautelari o esecutive per crediti inferiori a 2.000 euro;
- la previsione di soglie di debito al di sotto delle quali l'ipoteca non può essere iscritta;
- la riduzione dalla metà a un terzo dell'importo oggetto di iscrizione provvisoria a ruolo per accertamenti non definitivi;
- l'esclusione degli interessi iscritti a ruolo e delle sanzioni dalla base di calcolo per la determinazione degli interessi di mora sul ritardato pagamento dei ruoli.

Si tratta di misure che hanno per loro natura rallentato l'azione di riscossione.

Uno strumento di fondamentale importanza per il raggiungimento degli obiettivi di riscossione è stata la possibilità per i contribuenti di fruire del pagamento rateale delle somme dovute: tale istituto ha migliorato la collaborazione con i cittadini e ridotto il ricorso a procedure cautelari ed esecutive. A tale ultimo proposito, a seguito dell'applicazione delle norme sopra menzionate, si rileva una marcata diminuzione di tutte le procedure per il recupero forzoso del credito messe in atto da Equitalia, in particolare si sottolinea la riduzione del numero di ipoteche iscritte, tra gli esercizi 2010 e 2011 è stato registrato un decremento del 77% (da oltre 135 mila iscrizioni a poco più di 30 mila).

Nel mese di aprile 2011, a seguito delle modifiche normative intervenute con il decreto legge n. 225 del 29 dicembre 2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 10 del 26 febbraio 2011 *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie*, c.d. milleproroghe, Equitalia ha emanato una direttiva (Allegato A) con la quale sono state fornite istruzioni in merito alla trattazione sia delle nuove istanze di rateazione c.d. in proroga - previste dall'articolo 2, comma 20 della citata legge - sia in merito a tutte le altre tipologie di rateazione.

È continuata la particolare attenzione rivolta da Equitalia alla semplificazione: grazie alla c.d. direttiva antiburocrazia - emanata nel 2010 - al contribuente è stato consentito, anche nel 2011, di ottenere la sospensione delle procedure di riscossione con una semplice dichiarazione.

Al fine di fornire la massima assistenza ai contribuenti è stata ulteriormente aumentata l'offerta di servizi migliorandone, nel contempo, la qualità. Le iniziative più rilevanti hanno riguardato il potenziamento degli strumenti disponibili *on line* sia per l'informazione sia per il pagamento delle somme dovute, con l'introduzione di nuove facili guide concepite con una grafica moderna, un linguaggio semplice e contenuti aggiornati alla normativa più recente, l'apertura di un maggior numero di sportelli sul territorio con l'adozione di orari prolungati e con la possibilità, disponibile in via sperimentale su Roma, di prenotare un appuntamento per ricevere consulenza.

Nel periodo gennaio - dicembre 2011, in attuazione del piano di riassetto del Gruppo, che prevede la progressiva incorporazione per area territoriale di competenza degli Agenti della Riscossione da parte delle tre nuove società Equitalia Nord S.p.A., Equitalia Centro S.p.A., Equitalia Sud S.p.A., sono state realizzate 15 operazioni di fusione per incorporazione e 6 cessioni di ramo d'azienda. In aggiunta a tali operazioni è stata realizzata la fusione per incorporazione di Equitalia Veneto S.p.A. in Equitalia Esatri S.p.A.

Alla data del 31 dicembre 2011 il suddetto piano di riassetto risulta concluso, in anticipo di 6 mesi rispetto alla scadenza di giugno 2012 deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo nella riunione del 17 novembre 2010.

Il Gruppo Equitalia, al termine del 2011, era composto dalla Capogruppo, da Equitalia Servizi S.p.A., da Equitalia Giustizia S.p.A. e da tre Società Agenti della Riscossione:

- Equitalia Nord S.p.A. con competenza territoriale su: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto.
- Equitalia Centro S.p.A. con il seguente ambito territoriale: Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo e Sardegna.
- Equitalia Sud S.p.A. con operatività territoriale su: Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria.

* * * * *

Di seguito vengono illustrate in dettaglio le attività realizzate dal Gruppo Equitalia nel corso dell'esercizio 2011.

2.1 Risultati complessivi di riscossione

L'analisi dei risultati conseguiti dagli Agenti della Riscossione al 31 dicembre 2011, mostra un decremento rispetto alla *performance* registrata nel 2010 (-2,9%) ed un sensibile incremento rispetto al 2009 (+11,5%).

In particolare, gli incassi da ruoli erariali (Agenzie delle Entrate e Agenzie delle Dogane) ammontano a circa 4.3 miliardi di euro, in sostanziale

mantenimento rispetto al corrispondente periodo del 2010 (-0,3%) e in aumento rispetto al 2009 (+12,5%).

I risultati conseguiti in relazione alle riscossioni da ruoli previdenziali (INPS e INAIL) al 31 dicembre 2011 ammontano a circa 2,6 miliardi di euro, in decremento rispetto al corrispondente periodo del 2010 (-7,3%).

Considerando anche gli incassi da ruoli di altri enti pubblici statali e locali (Regioni, Province, Comuni, Consorzi, ecc.) il totale delle riscossioni da ruolo ammonta a 8,6 miliardi di euro, come evidenziato nella seguente tabella di sintesi.

Fonte: Equitalia

(Valori espressi in €milioni)

	Gen-Dic 2009	Gen-Dic 2010	Gen-Dic 2011	Δ 2011/2010	Δ 2011/2009
totale Equitalia	7.735	8.876	8.621	-2,9%	11,5%
ruoli erariali (Agenzia delle Entrate e Dogane)	3.801	4.290	4.276	-0,3%	12,5%
ruoli previdenziali (INPS - INAIL)	2.454	2.839	2.632	-7,3%	7,3%
ruoli altri Enti statali	165	322	275	-14,6%	66,7%
ruoli Enti non statali	1.315	1.425	1.438	0,9%	9,4%

Tabella H – Equitalia: Risultati complessivi di riscossione

Nelle tabelle allegate viene fornita una dettagliata rappresentazione dei risultati di riscossione coattiva raggiunti nel periodo in oggetto, su base regionale e provinciale (Allegato B).

I risultati conseguiti nel corso del 2011 sono stati raggiunti anche grazie alla possibilità di ricorrere alla rateazione; anche quest'anno, infatti è stata confermata la tendenza in aumento dei contribuenti che scelgono di saldare i propri debiti fiscali e contributivi usufruendo di tale istituto. L'agevolazione (così come innovata dall'art. 36, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legge n. 248/2007, convertito dalla legge n. 31/2008) è gestita direttamente dagli Agenti della riscossione fin dal 2008 e consente di dilazionare, fino a sei anni, gli importi delle somme dovute. Un'ulteriore facilitazione è stata introdotta a sostegno delle

imprese e delle famiglie con la previsione della c.d. rateazione in proroga che permette di ottenere una nuova dilazione dei pagamenti anche quando siano state saltate le rate, purché si dimostri di avere difficoltà economiche che rendono impossibile procedere con il piano a suo tempo concordato¹³. Al riguardo, come già precisato, è stata emanata una specifica direttiva.

A partire dal 2008 – cioè da quando è stata trasferita agli Agenti della Riscossione la competenza in materia – sono state concesse 1.456.070 rateazioni.

In particolare, nel periodo gennaio-dicembre 2011 sono state accolte 417.743 richieste di dilazione e respinte 26.244.

In merito all'analisi dei debitori e alle connesse azioni operative poste in essere, i risultati di riscossione conseguiti al 31 dicembre 2011 nei confronti delle morosità rilevanti registrano, come riportato nella tabella seguente, incassi per circa 1,6 miliardi di euro da 982 debitori iscritti a ruolo per importi maggiori di 500.000 euro.

Fonte: Equitalia

(Valori espressi in € milioni)

	Gennaio-Dicembre 2009			Gennaio-Dicembre 2010			Gennaio-Dicembre 2011		
	totale riscossioni	riscossioni > 500.000 (862 posizioni)	% sul totale	totale riscossioni	riscossioni > 500.000 (1.055 posizioni)	% sul totale	totale riscossioni	riscossioni > 500.000 (982 posizioni)	% sul totale
totale Equitalia	7.735	1.531	19,8%	8.876	1.786	20,1%	8.621	1.591	18,5%
ruoli erariali (Agenzia delle Entrate e Dogane)	3.801	1.027	27,0%	4.290	1.165	27,1%	4.276	970	22,7%
ruoli previdenziali (INPS - INAIL)	2.454	383	15,6%	2.839	435	15,3%	2.632	391	14,9%
ruoli altri Enti statali	165	14	8,4%	322	61	19,1%	275	128	46,5%
ruoli Enti non statali	1.315	106	8,1%	1.425	125	8,8%	1.438	102	7,1%

Tabella I – Analisi dei “grandi debitori”

¹³ Dl 225/2010 Art. 2 Proroghe onerose di termini comma 20. *Le dilazioni concesse, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.*

Con specifico riferimento agli incassi dai ruoli delle Agenzie delle Entrate e Agenzie delle Dogane (4,3 miliardi di euro), si mette in evidenza che la parte ascrivibile a tale tipologia di riscossioni (970 milioni di euro) rappresenta il 22,7% degli importi riscossi, in flessione rispetto al 2010. Analoga flessione si registra anche per gli incassi dai ruoli previdenziali (da 435 milioni di euro incassati nel 2010 a 391 milioni del 2011).

In riferimento all'andamento del totale delle riscossioni erariali sulla somma dei carichi consegnati negli anni 2009, 2010 e 2011, suddivise per fasce di importo, si osserva che le maggiori riscossioni sono state realizzate nella fascia tra i 10.000 ed i 100.000 euro ed in quella superiore ai 100.000 euro per un importo complessivo rispettivamente pari a 1,6 e a 2,4 miliardi di euro, che insieme rappresentano circa il 75% del totale riscosso nel triennio sui citati carichi, come riportato nella seguente tabella di sintesi.

Fonte: Inforiscossione

(Valori espressi in €/milioni)

Fasce	ERARIO andamento delle riscossioni per fasce di importo sul totale riscosso dei carichi affidati negli anni 2009, 2010 e 2011				%		
	totale carico riscosso (2009-2011)	di cui riscosso nel 2009	di cui riscosso nel 2010	di cui riscosso nel 2011	2009	2010	2011
fino a 1.000€	361,34	60,92	141,97	158,46	16,9	39,3	43,9
1.001€ - 5.000€	594,62	88,10	226,07	280,45	14,8	38,0	47,2
5.001€ - 10.000€	382,61	61,30	141,72	179,60	16,0	37,0	46,9
10.001€ - 100.000€	1.555,11	285,93	586,49	682,69	18,4	37,7	43,9
oltre 100.000€	2.388,81	488,71	969,63	930,46	20,5	40,6	39,0
TOTALE	5.282,50	984,97	2.065,87	2.231,65	18,65%	39,11%	42,25%

Tabella L - Andamento delle riscossioni per fasce di importo sul totale riscosso dei carichi affidati negli anni 2009, 2010 e 2011

2.2 Strumenti e procedure per la riscossione coattiva

In materia di strumenti cautelari e di indagine, per l'esercizio 2011 ha continuato a essere pienamente operante la procedura di sospensione dei

pagamenti di ammontare superiore a 10.000 euro da parte delle P.A. e delle società a prevalente partecipazione pubblica nei confronti dei soggetti morosi, almeno per lo stesso importo, nel pagamento di somme iscritte a ruolo (art. 48-*bis* del DPR n. 602/1973).

Sulle situazioni debitorie interessate dalle segnalazioni, si procede all'attività di recupero mediante pignoramento presso terzi ai sensi dell'art. 72-*bis* del DPR n. 602/1973.

Relativamente all'operatività del c.d. Archivio dei Rapporti Finanziari, che contiene i dati trasmessi all'Anagrafe Tributaria dalle banche e dagli altri operatori finanziari (art. 35, comma 25, del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 convertito dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006) e le cui regole di accesso da parte degli Agenti della riscossione sono disciplinate dalla convenzione sottoscritta in data 25 febbraio 2009 tra l'Agenzia ed Equitalia, lo strumento viene utilizzato nel pieno rispetto di quanto concordato con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Il relativo ambito di applicazione, dapprima circoscritto ai soli contribuenti iscritti a ruolo per mancato adempimento degli obblighi connessi alle sanatorie fiscali previste dalla legge n. 289/2002, è stato esteso ai c.d. morosi rilevanti (debitori per importi superiori a 500.000 euro), nonché ad una specifica tipologia di soggetti il cui denominatore comune è rappresentato dall'entità del debito iscritto a ruolo di importo superiore a 25.000 euro.

Anche per l'anno 2011 è stata svolta l'attività di collaborazione con la Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.L. 203/20005. Tale collaborazione ha riguardato dal 2009, anno di avvio a regime dell'attività, 2.651 soggetti, di cui 2.184 sono stati interessati da interventi per accertamento patrimoniale e 467 da interventi di assistenza al pignoramento con un riscosso complessivo di circa 121 milioni di euro.

Con riferimento al periodo 01/01/2011 – 31/12/2011, l'attività stessa ha riguardato 865 soggetti di cui 735 sono stati interessati da interventi per accertamento patrimoniale e 130 da interventi di assistenza al pignoramento con un riscosso complessivo pari a 20 milioni di euro.

Parimenti è stata svolta anche per il 2011 l'attività, avviata a partire dal luglio 2010, di cui all'art. dell'art. 35, comma 25-bis, del D.L. n. 223/2006 (poteri di accertamento esercitati direttamente dagli Agenti della riscossione al fine di acquisire copia di tutta la documentazione utile all'individuazione dell'importo dei crediti di cui i soggetti morosi per oltre 25.000 euro sono titolari nei confronti di soggetti terzi). Tale attività ha interessato, dalla data di avvio e fino al 31/12/2011, 2.120 soggetti e riscossioni per circa 55 milioni di euro.

Con riferimento al periodo 01/01/2011 – 31/12/2011, l'attività ha riguardato 1.325 soggetti e riscossioni per circa 26 milioni di euro.

Per quanto attiene alle procedure esecutive e cautelari si rammenta che, nella strategia del Gruppo, tali strumenti rappresentano l'*extrema ratio* cui si ricorre in particolare quando sono presenti anche altri creditori e per importi significativi.

L'analisi delle azioni di recupero svolte rileva che i risultati rilevati sono stati raggiunti in parallelo ad un processo di miglioramento continuo dei rapporti con i cittadini.

Nella tabella seguente sono riepilogati il numero e la tipologia delle principali procedure esecutive e cautelari effettuate nel corso del periodo.

Fonte: Equitalia

preavvisi di fermo amministrativo	iscrizioni di fermo amministrativo	iscrizioni ipotecarie	pignoramenti mobiliari	pignoramenti presso terzi	pignoramenti immobiliari e beni mobili registrati	istanze di insinuazione in procedure concorsuali
905.215	188.916	30.474	31.109	101.548	4.880	56.187

Tabella M - Numero e tipologia delle principali procedure esecutive e cautelari – anno 2011

In allegato si forniscono i relativi dati di dettaglio, articolati su base regionale e provinciale (Allegato C).

2.3 *Miglioramento dei rapporti con i contribuenti*

Allo scopo di attuare una strategia di relazione sempre più aderente ai reali bisogni dei cittadini e migliorare il livello di servizio, nel corso del periodo in esame sono state realizzate una serie di iniziative di seguito elencate:

- sono proseguite le relazioni con gli Ordini professionali tramite l'attivazione di soluzioni dedicate come sportelli fisici e canali virtuali che offrono una consulenza alle varie sedi dell'Ordine;
- sono state sottoscritte nuove convenzioni con le Associazioni dei consumatori e con le Associazioni di categoria;
- sono stati organizzati, in collaborazione con l'Agenzia e l'INPS, incontri e seminari con gli Ordini professionali e le Associazioni di categoria al fine di creare scambi di competenze sempre più efficaci;
- è continuata l'attività di presidio centralizzato dei rapporti con il Garante del Contribuente ed il Difensore Civico, nonché delle relazioni con Agenzia e MEF;
- è proseguita la sinergia con l'Agenzia e l'INPS, anche attraverso l'attivazione di nuovi sportelli Equitalia presso le strutture territoriali di tali enti;
- sulla base delle evidenze emerse dalla terza indagine di *Customer satisfaction*, condotta da GN *Research*, sono state avviate diverse iniziative nel campo della comunicazione (stampa, radio, televisione) per migliorare la conoscenza sulle attività e la missione di Equitalia: è stato pianificato il percorso di formazione, professionale e comportamentale, del personale Equitalia; sono state, infine, definite le azioni da attivare per migliorare i tempi d'attesa allo sportello;

- sono stati riuniti, per la prima volta, tutti i responsabili di sportello in una *convention* loro dedicata; in tale occasione sono stati ribaditi l'importanza e la responsabilità del ruolo del responsabile, nonché il valore strategico del servizio erogato allo sportello per migliorare la relazione con il contribuente;
- in applicazione del protocollo Reti amiche, sottoscritto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è proseguita la collaborazione con alcuni dei soggetti aderenti al *network*: Lottomatica, Sisal, Coop e Poste italiane;
- è stato avviato lo studio delle modalità e delle tempistiche per il rilascio del servizio di pagamento con carta di credito allo sportello, con l'obiettivo di facilitare le operazioni di pagamento da parte dei contribuenti, anche a seguito delle nuove misure introdotte in materia di antiriciclaggio (utilizzo del contante consentito limitatamente agli importi inferiori a 1.000 euro).

2.4 Azioni svolte in materia di organizzazione e sistemi informativi

I principali interventi posti in essere nel corso del 2011, hanno riguardato prevalentemente il progetto di realizzazione del nuovo modello organizzativo e societario di Gruppo e le iniziative di razionalizzazione dei processi produttivi aziendali.

Nell'ambito dell'area relativa all'organizzazione aziendale, l'attenzione è stata focalizzata su:

- l'omogeneizzazione organizzativa: i diversi linguaggi organizzativi preesistenti sono stati uniformati attraverso un'unica codifica dei principali strumenti di gestione della macro struttura;
- il sistema normativo aziendale (di seguito SNA): è stato definito e implementato e comprende l'insieme di documenti, norme e disposizioni aziendali (direttive, circolari, procedure, istruzioni operative, note,

disposizioni organizzative) che formalizzano i criteri guida nello svolgimento di specifiche attività:

- il sistema dei controlli interni: in merito alle procedure e alle istruzioni operative è stata prevista la formalizzazione dei controlli di primo livello al fine di garantire l'allineamento agli *standard* richiesti e l'efficacia del sistema dei controlli;
- la proceduralizzazione: sono state emesse apposite procedure organizzative secondo le regole dettate dallo SNA: è prevista, inoltre, una graduale estensione della formalizzazione di attività e responsabilità;
- la *compliance* normativa di cui al D. Lgs. 231/2001: in conseguenza delle modifiche normative sono state valutate le possibili ricadute derivanti da nuovi reati e analizzate le attività aziendali per verificare l'esposizione al rischio di commissione degli illeciti penali: una specifica attività progettuale ha curato l'aggiornamento del profilo di rischio e l'elaborazione di protocolli comportamentali per potenziare il sistema di controlli preventivi.

In merito all'area processi, con l'obiettivo di introdurre innovazione e migliorare l'efficienza, è stata utilizzata la logica della reingegnerizzazione: organizzazioni e processi sono stati radicalmente cambiati introducendo elementi di recupero costi e di incremento del livello di servizio. Si segnalano, di seguito, i principali ambiti di intervento affrontati.

Sulla base di un puntuale studio di fattibilità è stato internalizzato il servizio di predisposizione delle relazioni immobiliari, relativo alle procedure cautelari ipotecarie. L'iniziativa ha consentito di rendere maggiormente efficace ed economicamente efficiente l'attività e ha consentito di costituire un gruppo altamente qualificato di specialisti. È in corso la rivisitazione del processo ai sensi del D.L. 70/2011, art. 7, comma 2 (lettere *u-bis*, *gg-decies* e *gg-undicies*).

Per quanto attiene al processo di notifica a mezzo messo, ne è stato assicurato il coordinamento con l'avvio, presso le società partecipate, di un nuovo

servizio di notifica e con la predisposizione delle attività propedeutiche in ottemperanza al previsto capitolato tecnico: sono stati, altresì, diffusi strumenti di monitoraggio del processo e identificati elementi di miglioramento del servizio.

Un'accurata analisi è stata effettuata anche per il canale di notifica tramite raccomandate: sono stati definiti interventi di miglioramento relativi ai tempi di rendicontazione e agli strumenti di monitoraggio degli esiti del processo.

In merito alla gestione della stampa degli atti esattoriali, Equitalia Servizi ha implementato nuovi servizi a supporto della centralizzazione delle stampe.

Passando alle azioni svolte in materia di sistemi informativi, si evidenzia che sono proseguite le attività di migrazione verso il sistema CAD.

I principali interventi realizzati sui sistemi informativi sono stati quelli legati al decreto legge 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e al D.L. 70/2011 (modifiche al sistema di riscossione coattiva).

Sono stati, altresì, realizzati nuovi sviluppi per i servizi *web*, sono state rilasciate nuove funzionalità per la intranet aziendale e, con riguardo al protocollo, è stata resa disponibile la funzione che permette alle nuove strutture (Equitalia Nord, Centro e Sud) l'accesso agli archivi delle vecchie società ora di loro pertinenza.

Relativamente all'Agenda legale sono stati rilasciati sia il nuovo applicativo di repertorio delle sentenze, che colleziona al suo interno tutti i dispositivi di sentenza e ne permette la consultazione, sia il fascicolo elettronico, che consente di collezionare tutti i documenti relativi a una pratica in formato elettronico.

Nell'ambito del rischio aziendale è proseguita per tutto il Gruppo l'adozione di un unico *Directory Service* per l'autenticazione degli utenti sia sulle postazioni di lavoro sia sulle applicazioni interne. Inoltre, è stato avviato lo sviluppo del progetto di sicurezza perimetrale della rete interna di Gruppo.

Per quanto attiene alle attività volte al potenziamento dell'integrazione delle banche dati tra enti creditori e Agenti della Riscossione, a seguito del riassetto societario, si è reso necessario rivedere, di concerto con l'Agenzia, il processo di gestione delle abilitazioni ai sistemi condivisi con l'Agenzia stessa.

Con specifico riferimento al sistema di rendicontazione per gli Enti non erariali (Rendiweb), sono state implementate alcune funzionalità migliorative:

- le modalità di accesso all'applicativo *on line* degli enti impositori e dei beneficiari sono state innovate; gli enti impositori, inoltre, con riferimento ai propri ruoli, possono accedere alle informazioni di incassi e riversamenti effettuati da ciascun Agente della riscossione verso gli enti beneficiari (escluso l'erario);
- è stata implementata la possibilità di accedere ai dati dei riversamenti per l'ente beneficiario erario;
- sono state innovate le funzioni per il *download* dei dati;
- è stata implementata la possibilità di disporre di rendicontazioni corredate delle informazioni sui coobbligati.

Infine, la rendicontazione *on line* verso gli enti impositori e beneficiari è stata modificata attraverso l'alimentazione diretta dalle banche dati dei sistemi di riscossione degli Agenti, consentendo una disponibilità più tempestiva delle informazioni rispetto a quanto accadeva con l'alimentazione dai flussi della procedura Stato della Riscossione.

2.5 Programmi ed esiti dell'attività di internal audit svolta nei confronti delle società

In applicazione del Protocollo di intesa stipulato con la Società Equitalia in data 5 agosto 2009 e in conformità a quanto previsto dalla vigente convenzione con il medesimo soggetto, la struttura di *Internal audit* di Equitalia e la struttura di

audit dell'Agazia, hanno realizzato nel 2011 un *audit* congiunto presso l'Agente della riscossione Equitalia Gerit S.p.A. sul processo di riversamento delle somme riscosse in relazione a tributi erariali iscritti a ruolo.

L'intervento in argomento è stato essenzialmente volto ad accertare:

- la coerenza dell'organizzazione delle varie fasi del processo rispetto all'obiettivo del corretto svolgimento delle operazioni di riversamento delle somme riscosse;
- l'adeguatezza del sistema di controllo posto in essere dallo stesso Agente per garantire il rispetto degli obblighi previsti in materia dalla normativa di riferimento;
- la regolarità e la tempestività dell'attività di riversamento svolta dall'Agente della riscossione.

L'esecuzione del predetto intervento ha consentito, altresì, di perseguire l'obiettivo del consolidamento dell'integrazione e dello sviluppo delle metodologie e delle risorse impiegate, già avviati con i precedenti interventi di *audit* congiunto, al fine, anche, di strutturare un percorso comune di analisi del sistema organizzativo e di controllo degli Agenti della riscossione.

Al termine dello svolgimento del predetto intervento, sono state evidenziate alcune criticità nell'organizzazione del processo e nella operatività del sistema di controllo interno, riguardanti ad esempio:

- l'adozione, con riferimento ad alcune modalità di riscossione, di misure di controllo idonee a garantire il rispetto dei termini di riversamento delle somme riscosse;
- la certificazione della data di effettiva acquisizione delle informazioni utili alle operazioni di abbinamento con riferimento sia alle riscossioni tramite F35 sia a quelle tramite bonifico bancario.

A fronte delle criticità riscontrate sono state formulate le opportune raccomandazioni e suggerite le corrispondenti azioni correttive.

L'attività sopra descritta ha consentito, infine, di definire un programma di lavoro finalizzato ad indirizzare l'attività di controllo da realizzare con la collaborazione degli uffici *audit* delle Direzioni Regionali dell'Agenzia, come previsto dall'art. 7 della vigente Convenzione con Equitalia.

A tal fine, nel corso del mese di giugno è stato svolto un corso di formazione indirizzato agli auditor delle Direzioni Regionali dell'Agenzia, al fine di trasferire l'esperienza maturata nonché le competenze necessarie allo svolgimento dei successivi interventi di controllo in sede locale, che dovranno essere eseguiti congiuntamente dalle strutture regionali di *audit* dell'Agenzia e dalle strutture di *Internal Audit* delle società partecipate di Equitalia, sotto la direzione della funzione di *internal audit* di quest'ultima.

La collaborazione con Equitalia si è, altresì, sviluppata, nell'ambito della vigente Convenzione, attraverso la richiesta di informazioni, precisazioni ed elementi di valutazione in merito a specifiche criticità rilevate di iniziativa dall'Ufficio in seguito a notizie diffuse dai principali quotidiani di informazione o rese note attraverso inchieste giornalistiche di vario genere o a questo segnalate da soggetti esterni, riguardanti Equitalia o le sue partecipate, al fine di fornire ai soggetti interessati i necessari chiarimenti.

Tra quelli trattati nel contesto di tale attività informativa, si segnalano, a mero titolo esemplificativo, i seguenti argomenti:

- attività di rateazione delle somme iscritte a ruolo *ex art.* 19 DPR n. 602/1973, con particolare riguardo alla motivazione dei provvedimenti adottati e al rispetto delle tempistiche previste da norme e disposizioni interne;
- specifiche anomalie nello svolgimento delle procedure esecutive;

- cancellazione delle iscrizioni ipotecarie, in seguito a provvedimenti di sgravio emessi dagli Uffici dell'Agenzia.

Nei casi sopra citati, si è ritenuto opportuno acquisire i necessari riscontri nel merito da parte di Equitalia, al fine di verificare se le criticità segnalate trovassero effettiva rispondenza nel concreto svolgersi dell'azione amministrativa. A riguardo, sono state richieste a Equitalia le proprie valutazioni in ordine alle diverse criticità evidenziate, per poter disporre di sufficienti elementi di valutazione sulle vicende segnalate.

In alcuni casi è stato, altresì, richiesto a Equitalia di conoscere le risultanze di un'eventuale attività di *audit* disposta in relazione a specifici argomenti, al fine di verificare la regolarità dell'azione svolta e le iniziative intraprese per evitare il ripetersi delle fattispecie rilevate.

* * * * *

Allegato A: Principali direttive emanate da Equitalia S.p.A. nell'anno 2011

Allegato B: Riscossione coattiva - Risultati conseguiti nell'anno 2011

Allegato C: Procedure esecutive e cautelari - Risultati conseguiti nell'anno 2011

ALLEGATI

PAGINA BIANCA



Equitalia SpA
Sede legale Via Andrea Millevoi n. 10 - 00178 Roma
Tel. 06 989581 Fax 06 98958447 www.equitaliaspa.it

Equitalia

Direzione Centrale Strategie di Riscossione
Gestione Morosità Rilevanti

Direttiva di gruppo n. 12/2011

Allegato A

Agli Amministratori Delegati e
ai Direttori Generali
delle Società partecipate

Roma, 15 aprile 2011
Prot. n. 2011/4313

D EQ DSR_GMR RATEAZIONI PROROGA 11_4313 12

Oggetto: Rateazioni - nuove indicazioni operative – Art. 2, comma 20, del decreto legge n. 225/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 10 del 26.02.2011.

Il decreto legge n. 225/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, all'articolo 2, comma 20, prevede che: *“Le dilazioni concesse, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione”*.

Ciò premesso, con la presente direttiva forniamo le istruzioni in merito alla trattazione di tale tipologia di istanze (rateazioni c.d. in proroga) e nel contempo, a parziale modifica ed integrazione delle istruzioni di cui alla direttiva DRS/NC/2008/012 e seguenti, nuove indicazioni operative in merito a tutte le tipologie di rateazioni diverse da quelle “in proroga” e che, di seguito, saranno definite ordinarie (si intendono per tali le prime rateazioni e le rateazioni successive).

1. Presentazione dell'istanza di proroga e relativi effetti.

La presentazione dell'istanza ai sensi dell'art. 2, comma 20, del decreto legge n. 225/2010, dovrà avvenire utilizzando la modulistica allegata alla presente, nella quale dovranno essere riportati, da parte del debitore, gli estremi identificativi dei provvedimenti di dilazione già concessi dei quali si chiede la proroga. Nell'ipotesi in cui il debitore risulti moroso per ulteriori cartelle di pagamento non interessate dai precedenti provvedimenti di rateazione di cui è chiesta la proroga, dovrete informare lo stesso che l'istanza di proroga non

potrà essere concessa se non dietro il pagamento o la rateazione di tali cartelle; in quest'ultimo caso, se i ruoli sono rateizzabili, dovrete avvertire il debitore della necessità di presentare una apposita istanza per la quale dovrà essere utilizzata la modulistica ed applicate le regole relative alle rateazioni successive. In relazione invece all'esistenza di eventuali cartelle di pagamento non ancora scadute dovrete rappresentare al debitore tale circostanza ed invitarlo – senza effetti vincolanti – a presentare una apposita istanza per la quale dovrà essere utilizzata la modulistica relativa alle rateazioni successive (trattandosi, anche in questo caso, di una rateazione successiva alla rateazione in proroga).

Precisiamo che in tutti i casi in cui l'istanza di proroga si riferisca ad una precedente rateazione la cui domanda era stata presentata entro i termini di scadenza della/e relativa/e cartella/e di pagamento ed in quanto tale beneficiava di un aggio pari al 4,65%, in sede di concessione della rateazione in proroga sarà applicato l'aggio nella misura massima dovuta essendo intervenuta la decadenza della precedente rateazione.

Precisiamo altresì che il debito da rateizzare sarà comprensivo degli eventuali interessi di mora maturati.

Ciò premesso, per quanto concerne gli effetti della mera presentazione dell'istanza di rateazione in proroga, nelle more della concessione dell'eventuale provvedimento di dilazione, precisiamo quanto segue:

1.A) ISTANZA TEMPESTIVA

Qualora l'istanza venga presentata entro il prossimo 30 giugno 2011:

1. non determinerà la revoca delle misure cautelari già adottate (fermi amministrativi e ipoteche);
2. non inibirà l'avvio di azioni revocatorie il cui mancato esercizio potrebbe determinare un pregiudizio irreversibile per la riscossione delle somme a ruolo, né comporterà la rinuncia di quelle già avviate, tenuto conto della natura conservativa dell'azione in questione;
3. inibirà l'avvio di nuove azioni cautelari, salvo quelle che dovessero essere preventivamente concordate con il debitore e che comunque dovranno essere eseguite prima della concessione del provvedimento di dilazione, nonché di nuove azioni esecutive;
4. sospenderà la prosecuzione delle azioni esecutive già in corso;
5. non farà venir meno in capo al debitore la qualità di soggetto inadempiente ai fini dell'art. 48 bis del d.P.R. 602/73; d'intesa con il debitore, i pignoramenti ex art. 72 bis sulle somme bloccate dalle P.A. ai sensi del citato art. 48 bis, dovranno essere oggetto di sospensione per il ristretto tempo occorrente per la disamina dell'istanza; se prima della citata sospensione, che

compatibilmente ai tempi tecnici dovrete disporre con la massima tempestività, dovessero comunque pervenire pagamenti da parte delle P.A., le relative somme andranno incamerate e la rateazione verrà eventualmente concessa per il residuo. Tali indicazioni sono finalizzate a contemperare da un lato l'esigenza di tutela generale dell'interesse pubblico e dall'altro le aspettative del debitore di ottenere la concessione della rateazione in proroga quale strumento per adempiere al pagamento del debito iscritto a ruolo nonché ad attenuare i rischi derivanti da un uso della proroga a fini meramente dilatori.

6. in presenza di rimborso ex art. 28 ter d.P.R. 602/73, la eventuale rateazione in proroga potrà essere concessa solo al netto delle somme oggetto di rimborso.

1.B) ISTANZA TARDIVA

La presentazione delle istanze di proroga dopo il suddetto termine di favore del 30 giugno 2011 avrà gli stessi effetti di cui ai precedenti punti 1-2-3-5-6 ma non sospenderà le procedure esecutive già in corso (punto 4) ed in particolare nelle:

Esecuzioni immobiliari promosse da terzi creditori, con intervento da parte dell'ADR:

se il credito oggetto di intervento e cioè della richiesta di partecipazione alla distribuzione del ricavato non è assistito da ipoteca:

- se l'intervento risulta essere incapiente, la rateazione verrà concessa e lo stesso dovrà essere oggetto di rinuncia;
- se l'intervento è capiente, la rateazione potrà essere accolta solo a condizione che, d'intesa con il debitore, venga iscritta ipoteca legale (ancorché al momento inefficace) ed il pignoramento immobiliare venga poi estinto nell'ambito di una operazione di composizione stragiudiziale concordata dal debitore con tutti i creditori interessati all'esecuzione.

Se, invece, il credito oggetto di intervento risulta essere assistito da valida ipoteca, ovverosia iscritta prima del pignoramento:

- se la stessa risulta essere incapiente, la rateazione verrà concessa e l'intervento dovrà essere oggetto di rinuncia;
- se la stessa risulta essere capiente, la rateazione potrà essere accolta solo a condizione che il pignoramento immobiliare venga estinto nell'ambito di una operazione di composizione

stragiudiziale concordata dal debitore con tutti i creditori interessati all'esecuzione; diversamente, la rinuncia unilaterale all'intervento già eseguito potrebbe determinare, qualora l'esecuzione venisse portata a conclusione dal creditore procedente, una rinuncia di fatto ad avvalersi della garanzia ipotecaria.

La capienza del credito oggetto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare (assistito dal privilegio ipotecario o chirografario, salvo quanto previsto dall'art. 2776 c.c. relativo alla collocazione sussidiaria con privilegio sul prezzo degli immobili di alcuni tributi, tra cui l'Iva, e contributi), e cioè il quantum riscuotibile in caso di prosecuzione dell'esecuzione, dovrà essere valutata sulla base del valore dei beni pignorati risultante dalla perizia di stima del CTU, ove presente, ovvero dall'applicazione dell'art.79 del d.P.R. n. 602/73, ovvero mediante perizia del Territorio ovvero ancora perizia giurata, da fornire a cura del debitore, e dell'ammontare dei debiti dei terzi che gravano sui beni medesimi, anch'essi da fornire a cura del debitore.

1.C) ISTANZE RELATIVE A PROVVEDIMENTI DI RATEAZIONE NON PROROGABILI

Qualora dovessero essere presentate istanze di proroga relative a provvedimenti di rateazione concessi dopo il 27/2/2011 e, pertanto ex lege non prorogabili, una volta acquisite le informazioni del caso, provvederete a formalizzare la mancata accettazione dell'istanza nelle consuete forme, facendo esplicito riferimento alla norma di legge in argomento, senza procedere ad alcuna sospensione delle attività di riscossione coattiva.

2. Individuazione del temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà.

La disposizione in esame stabilisce che le dilazioni decadute possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi a condizione che il debitore comprovi *“un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione”*.

2.A) IMPORTI FINO A EURO 5.000

Con la direttiva n. DSR/NC/2008/017, relativamente alle rateazioni c.d. ordinarie abbiamo stabilito che se il debitore presenta una istanza (prima rateazione e/o rateazione successiva) per un ammontare fino ad euro 5000, la dilazione dovrà essere concessa, a semplice richiesta motivata di parte, nel seguente numero di rate:

Importi fino ad euro 2000

massimo 18 rate

Importi da euro 2001 a euro 3500	massimo 24 rate
Importi da euro 3501 a euro 5000	massimo 36 rate

Se la richiesta di proroga riguarda una istanza di cui alla tipologia sopra indicata, la proroga stessa sarà concessa a semplice richiesta motivata del debitore, attestante di trovarsi temporaneamente in una situazione di difficoltà peggiore rispetto a quella in cui versava all'atto della concessione del provvedimento originario, secondo il numero massimo di rate sopra indicato in relazione al debito attuale.

2.B) IMPORTI SUPERIORI A EURO 5000

In questa fascia d'importo, come noto, l'accertamento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà viene effettuato in maniera differenziata, a seconda che l'istanza di rateazione venga presentata da:

- persone fisiche o titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati
ovvero
- altre categorie giuridiche di soggetti

2.C) PERSONE FISICHE O TITOLARI DI DITTE INDIVIDUALI IN REGIMI FISCALI SEMPLIFICATI

Le istanze di cui alla tipologia in questione, siano esse relative a prima rateazione o rateazioni successive, sono esaminate utilizzando l'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare del debitore (ISEE).

Il debitore interessato alla proroga della dilazione è tenuto ad attestare il temporaneo peggioramento della sua situazione di obiettiva difficoltà mediante la presentazione di un nuovo modello ISEE -ovviamente di valore inferiore rispetto al precedente, che dovrà essere sempre riportato nel modello di istanza di proroga- e, di conseguenza, avrà diritto ad un numero massimo di rate corrispondente alla nuova classe ISEE di appartenenza, secondo le note tabelle di cui alla direttiva n. DSR/NC/2008/017.

Se non è ancora trascorso il termine di validità annuale del modello ISEE preso a base della dilazione di cui viene chiesta la proroga, il debitore avrà comunque diritto alla stessa mediante la sola dimostrazione di eventi posteriori al predetto modello ISEE che hanno determinato una radicale modifica della sua situazione reddituale e patrimoniale; ciò vale anche qualora il nuovo modello ISEE prodotto non consenta di accedere al beneficio della rateazione in proroga e sempre che tali eventi non possano trovare riscontro nel nuovo modello ISEE in quanto verificatisi posteriormente.

A titolo esemplificativo, con riferimento ai componenti del nucleo familiare, oltre a quelli indicati nella direttiva n. DSR/NC/2008/017, costituiscono eventi idonei a determinare il temporaneo peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà:

- la perdita del lavoro di uno dei componenti del nucleo familiare;
- la cessazione dell'attività della ditta individuale a regime fiscale semplificato;
- il decesso di uno dei componenti fonte di reddito del nucleo familiare;
- la nascita di uno o più figli all'interno del nucleo familiare.

In tale caso, il debitore avrà diritto ad una proroga per un periodo massimo pari allo stesso numero di rate delle quali beneficiava in precedenza.

2.D) ALTRE CATEGORIE GIURIDICHE DI SOGGETTI

Le istanze presentate dalle società e dalle altre categorie giuridiche di soggetti, siano esse relative a prima rateazione e/o rateazioni successive, vengono esaminate, come è noto, valutando la sussistenza della situazione di temporanea obiettiva difficoltà mediante l'applicazione dei parametri costituiti dall'indice di Liquidità e dall'indice Alfa.

Per accedere alla rateazione (prima rateazione o rateazione successiva) è necessario che l'indice di Liquidità sia inferiore ad 1; verificata l'esistenza di tale condizione, la rateazione potrà essere concessa se l'indice Alfa è superiore a 3, con le seguenti modalità:

per alfa compreso tra 3 e 3,5:	massimo 12 rate
per alfa compreso tra 3,6 e 4:	massimo 18 rate
per alfa compreso tra 4,1 e 6:	massimo 36 rate
per alfa compreso tra 6,1 e 8:	massimo 48 rate
per alfa compreso tra 8,1 e 10:	massimo 60 rate
per alfa oltre 10:	massimo 72 rate

Pertanto, il debitore che intende presentare un'istanza di rateazione in proroga è tenuto ad attestare il temporaneo peggioramento della sua situazione di obiettiva difficoltà mediante la presentazione di una situazione economico patrimoniale aggiornata da cui risulti che l'indice di Liquidità è peggiorato rispetto a quello riferito alla dilazione di cui viene chiesta la proroga ed il cui valore dovrà essere sempre riportato nella relativa modulistica.

Qualora la proroga riguardi più rateazioni consentite nel tempo, la documentazione comprovante il temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà dovrà essere riferita all'ultima dilazione concessa.

Con riferimento, invece, al numero di rate concedibili verrà utilizzato sempre il noto indice Alfa.

2.E) IMPRESE IN LIQUIDAZIONE

Relativamente alle società che hanno deliberato la messa in liquidazione, con la direttiva n. DSR/MR/2010/001 abbiamo precisato che anche questi soggetti possono trovarsi nella impossibilità di fare fronte in unica soluzione al debito iscritto a ruolo ma tale incapacità ha caratteristiche e prospettive di soluzione del tutto diverse da quelle dell'impresa che continua ad operare sul mercato.

Ne consegue che per le società in liquidazione può configurarsi la sussistenza del requisito previsto dall'art. 19 (temporanea situazione di obiettiva difficoltà), ma l'istanza di dilazione di pagamento del debito iscritto a ruolo potrà essere presa in esame solo a condizione che, oltre alla documentazione di rito prescritta per le società in esercizio di attività, venga prodotta una relazione comprovante:

- i motivi che determinano l'impossibilità di fare fronte in unica soluzione al debito iscritto a ruolo;

- la presenza di elementi dell'attivo patrimoniale idonei ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e quindi l'esistenza dei mezzi necessari per fare fronte al debito iscritto a ruolo e di flussi finanziari tali da assicurare la regolarità dei pagamenti, ovvero in mancanza, la disponibilità da parte di terzi a garantire il pagamento rateale mediante fideiussione bancaria, polizza fideiussoria ovvero ipoteca di primo grado su beni il cui valore, determinato ai sensi dell'art. 79 d.P.R. n. 602/73, sia superiore all'ammontare del debito a ruolo maggiorato degli interessi di dilazione. In quest'ultimo caso il provvedimento di dilazione dovrà essere sottoscritto per accettazione dal terzo garante.

Il provvedimento di dilazione non potrà avere durata maggiore di 24 mesi, salvo che la relazione attesti che la complessità delle attività di liquidazione dell'attivo patrimoniale richieda un arco temporale maggiore.

Precisiamo, ad integrazione della richiamata direttiva, che l'eventuale garanzia dovrà essere rilasciata, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine di scadenza della prima rata.

La citata relazione dovrà essere sottoscritta da uno dei professionisti di cui al combinato disposto degli artt. 161 e 67, terzo comma, lett. d), della legge fallimentare.

Ciò premesso, per le società in liquidazione il peggioramento temporaneo della situazione di difficoltà, posta a base dei precedenti provvedimenti di rateazione concessi, dovrà essere valutato in maniera diversa rispetto alle società in attività e, dunque, le stesse potranno beneficiare della proroga a condizione che, oltre alla documentazione di rito prescritta per le

società in esercizio di attività, venga prodotta una relazione sottoscritta dai professionisti di cui sopra, comprovante:

- i motivi che hanno determinato il mancato pagamento delle rate relative alle precedenti rateazioni concesse;
- la permanenza di elementi dell'attivo patrimoniale idonei ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e quindi l'esistenza di flussi finanziari tali da assicurare la regolarità del pagamento del debito ristrutturato; in mancanza, dovrà essere manifestata la disponibilità da parte di terzi a garantire il pagamento rateale mediante fideiussione bancaria, polizza fideiussoria ovvero ipoteca di primo grado su beni il cui valore, determinato ai sensi dell'art. 79 d.P.R. n. 602/73, sia superiore all'ammontare del debito a ruolo maggiorato degli interessi di dilazione.

La eventuale rateazione in proroga verrà concessa per un periodo massimo pari allo stesso numero di rate originariamente consentito.

3. Rateazioni ordinarie (prima rateazione e rateazione successiva).

Con la presente direttiva forniamo ulteriori indicazioni operative valide per tutte le rateazioni sia ordinarie sia concesse ai sensi dell'art. 2, comma 20, d.l. n. 225/2010 c.d. in proroga, nonché taluni chiarimenti resi necessari sulla base della esperienza sino ad oggi in concreto maturata.

A parziale modifica e integrazione delle indicazioni contenute nella direttiva DRS/NC/2008/012 e seguenti, precisiamo che gli effetti della mera presentazione delle istanze di rateazione in proroga tardive (descritti al paragrafo 1.B), s'intendono riferiti anche a tutte le istanze di rateazione ordinarie a fronte di cartelle già scadute, presentate a fare tempo dalla data di emissione della presente direttiva.

Relativamente agli effetti dell'istanza di rateazione ordinaria presentata tempestivamente rispetto al termine di scadenza del debito a ruolo (e cioè entro il 60° giorno dalla notifica della cartella), manifestiamo che questa, sino alla data di eventuale rigetto:

A. inibirà l'avvio di azioni cautelari ed esecutive;

B. nel caso in cui sia trascorso il termine di scadenza delle cartelle e la disamina dell'istanza sia ancora in corso, il debitore sarà considerato soggetto inadempiente ai fini dell'art. 48 bis del d.P.R. n. 602/73, ma saranno inibiti gli effetti dovuti alla relativa applicazione; ovviamente dovranno essere oggetto di rinuncia gli eventuali pignoramenti che dovessero essere comunque notificati. In tali casi, il procedimento relativo all'istanza di rateazione dovrà essere necessariamente concluso in tempi brevi, al fine di evitare da una lato che il

contribuente diligente sia afflitto dal blocco dei pagamenti, dall'altro che possa determinarsi un pregiudizio.

Relativamente, invece, ai criteri per la determinazione della situazione di temporanea difficoltà, la direttiva n. DSR/NC/2008/017 stabilisce che la stessa deve avvenire, anzitutto, valutando la capacità del soggetto di assolvere ai debiti di prossima scadenza con i mezzi di cui dispone ed a tal fine sono stati introdotti gli indici di Liquidità ed Alfa.

Con la citata direttiva nonché con direttiva n. DSR/NC/2009/02, si è stabilito che la situazione di temporanea difficoltà sussiste se l'impresa ha un indice di Liquidità inferiore ad 1 ed un indice Alfa pari o superiore a 3.

Ciò premesso, rammentiamo che – come rappresentato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 15 del 2000 e nella direttiva di gruppo n. DRS/NC/2008/012 - la "temporanea situazione di obiettiva difficoltà" è quella in cui si trova il debitore che è nell'impossibilità di pagare in unica soluzione il debito a ruolo e, tuttavia, è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione dello stesso debito in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali.

Pertanto, al fine di attenuare i rischi derivanti da un utilizzo meramente dilatorio dell'istituto della rateazione ed assicurare la pronta riscossione del credito pubblico nei soggetti a maggiore rischio di inadempimento, vi invitiamo ad attenervi alle seguenti istruzioni:

1. In presenza di un indice Alfa superiore a 100:
 - a. per le rateazioni di importo superiore a euro 500.000 prima di procedere alla concessione del beneficio dovreste richiedere chiarimenti al debitore in ordine alla effettiva capacità di sostenere l'onere finanziario derivante dalla dilazione, utilizzando lo schema di preavviso di diniego di cui all'allegato A;
 - b. per le rateazioni di importo compreso tra 50.001 e 500.000 , in assenza di altre controindicazioni, il beneficio della rateazione potrà essere consentito ma i soggetti rientranti in questa categoria dovranno essere sottoposti ad un separato monitoraggio finalizzato ad intervenire con tempestività e comunque prioritariamente in caso di inadempimento.
2. In presenza di valore della produzione rettificato pari a zero, considerato che tale valore, in assenza di altre spiegazioni, potrebbe essere indicativo della cessazione di fatto dell'attività:
 - a. per le rateazioni di importo superiore ad euro 500.000 prima di procedere alla concessione del beneficio dovreste richiedere chiarimenti al debitore in ordine alla effettiva capacità di

sostenere l'onere finanziario derivante dalla dilazione, utilizzando lo schema di preavviso di diniego di cui all'allegato B;

- b. per le rateazioni di importo compreso tra 50.001 e 500.000, in assenza di altre controindicazioni, il beneficio della rateazione potrà essere consentito ma i soggetti rientranti in questa categoria dovranno essere sottoposti ad un separato monitoraggio finalizzato ad intervenire con tempestività e comunque prioritariamente in caso di inadempimento.

Nei casi di cui ai punti 1a e 2a, manifestiamo che i debitori potranno fornire i chiarimenti richiesti producendo, a titolo esemplificativo, una relazione previsionale su base biennale/triennale, sottoscritta da uno dei professionisti di cui agli artt. 161 e 67, terzo comma, lett. d), della legge fallimentare, sulla effettiva capacità dell'impresa di sostenere il costo mensile rappresentato dall'importo della rata indicativa.

Al fine di consentire i monitoraggi di cui ai punti 1b e 2b, verranno approntati i necessari strumenti tecnici al fine di individuare le tipologie di rateazione di cui trattasi.

Relativamente, infine, alla valutazione dei presupposti per accedere al beneficio della rateazione ex art. 19 del d.P.R. 602 del 1973 da parte delle società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, rammentiamo quanto già precisato con direttiva n. DSR/MR/2010/001, secondo cui il richiamo normativo ex art. 2423 c.c. relativo ai criteri di redazione della situazione economico-patrimoniale si riferisce esclusivamente ai criteri di redazione del bilancio civilistico quali chiarezza, veridicità e correttezza e, pertanto, la citata relazione non dovrà essere necessariamente corredata da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa ma potrà essere limitata alle sole voci, adeguatamente motivate, che rilevano ai fini del calcolo degli indici di Liquidità ed Alfa.

Nei casi in cui l'istanza di rateazione ordinaria abbia ad oggetto cartelle per le quali è già scaduto il termine di pagamento e cartelle per le quali tale termine non è ancora trascorso, l'istanza di rateazione sarà considerata tempestiva qualora le cartelle in scadenza rappresentino il maggior importo del debito in relazione al quale si chiede la rateazione.

4. Casi di revoca del beneficio ex art. 19 d.P.R. n. 602 /73.

L'articolo 19 del d.P.R. n. 602 del 1973 dispone, come noto, che l'agente della riscossione, su richiesta del debitore, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili.

Il comma 3, in particolare, stabilisce che in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:

- A. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- B. l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- C. il carico non può più essere rateizzato, salvo quanto ora stabilito dall'art. 2, comma 20, del D.L. n. 225/2010.

Ciò premesso, riportiamo di seguito alcuni casi di revoca del beneficio della rateazione consentita ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973 che non discendono dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate.

4.A) Decesso del debitore o assoggettamento a procedura concorsuale

Il decesso del debitore iscritto a ruolo determina di diritto la decadenza immediata della rateazione cessando le condizioni soggettive ed oggettive che erano alla base del provvedimento di concessione della dilazione. Pertanto, appena abbiate contezza di tale evento, dovrete revocare la rateazione e la stessa potrà essere eventualmente concessa all'erede che ne faccia richiesta e che dimostri di versare in una situazione di temporanea obiettiva difficoltà, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle direttive DSR/NC/2009/02 e DSR/MR/2010/01 qualora vi sia una pluralità di eredi, coobbligati nel pagamento del debito a ruolo del de cuius.

Anche la dichiarazione di fallimento comporta la decadenza immediata dal beneficio della rateazione, in considerazione dell'art. 44, comma 1, l.f., secondo cui tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori, e dell'art. 52, comma 2, l.f., secondo cui ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione ovvero prededucibile, deve essere sottoposto al procedimento di accertamento del passivo, salvo diverse disposizioni della legge.

Pertanto, nel caso di fallimento del debitore iscritto a ruolo che ha beneficiato della dilazione di pagamento, appena ne abbiate contezza, dovrete procedere immediatamente alla relativa revoca al fine di consentire la insinuazione tempestiva del credito al passivo.

Il medesimo effetto è generato dalla/dal:

1. domanda di concordato preventivo ex art. 160 l.f., atteso che dopo la presentazione della stessa devono ritenersi non consentiti pagamenti lesivi della "par condicio creditorum". Il divieto, non espressamente sancito dal legislatore, si desume in modo univoco dal sistema normativo previsto per la regolamentazione degli effetti del concordato (artt. 167 e 184) e, in particolare, dall'art. 168 che, nel porre il divieto di azioni

esecutive da parte dei creditori, comporta implicitamente il divieto di pagamento di debiti anteriori perché sarebbe incongruo che ciò che il creditore non può ottenere in via di esecuzione forzata, possa conseguire in virtù di spontaneo adempimento, essendo in entrambi i casi violato proprio il principio di parità di trattamento dei creditori (Cass. N. 578 del 12 gennaio 2007);

2. provvedimento che apre la procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa, in base all'art. 200 l.f. secondo cui dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applica l'art. 44 l.f., ed all'art. 201 l.f che richiama l'art. 51 della stessa l.f.;
3. sentenza che dichiara lo stato d'insolvenza, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270, "Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274".

Pertanto, nei casi previsti sub.1-2-3, dovrete procedere, appena ne abbiate contezza, alla revoca della rateazione al fine di consentire la dichiarazione/insinuazione del credito al passivo.

5. Mancato pagamento di ulteriori cartelle.

Nella prassi operativa ricorre sempre più frequentemente che a carico di un debitore che sta già beneficiando della dilazione vengano notificate nuove cartelle di pagamento. In taluni di questi casi, il debitore lascia trascorrere il termine fissato dall'art. 50 del d.P.R. n. 602/1973 senza procedere al pagamento, né alla presentazione di istanza di rateazione. Nella gestione del rapporto con il debitore si viene così a determinare una evidente situazione di conflitto derivante da un lato dalla rateazione in corso di regolare ammortamento, dall'altro dall'obbligo di dover procedere alla riscossione coattiva degli altri ruoli in stato di morosità.

Già con la direttiva n. DSR/NC/2008/012, dovendo escludere che potesse realizzarsi una tale anomalia, abbiamo declinato la regola secondo cui, qualora il debitore risulti moroso per addebiti ulteriori rispetto a quelli di cui intende chiedere la rateazione, l'operatore di sportello dovrà informarlo dell'esistenza di tali ulteriori addebiti, facendogli presente che la dilazione può essere concessa esclusivamente per la totalità degli importi iscritti a ruolo residui per i quali è già scaduto il termine di pagamento (60 gg. dalla data di notifica della cartella), al netto degli importi già versati. In tale contesto, allo scopo di prevenire, per quanto possibile l'insorgere di tale anomalia, abbiamo precisato che, se il debitore che sta chiedendo la dilazione è iscritto anche per ruoli per i quali la relativa cartella, pur se stampata, non è ancora stata notificata, dovrete rappresentare allo stesso contribuente questa circostanza ed invitarlo – sia pure senza effetti vincolanti – ad estendere a tali cartelle l'istanza di dilazione.

Una volta, tuttavia, che l'ulteriore cartella risulti notificata, occorre che vi attiviate al fine di evitare che, per quanto possibile, si verifichi (o permanga) la situazione di conflitto.

Pertanto, vorrete attenervi alle seguenti indicazioni qualora abbiate contezza che il debitore è già beneficiario di una rateazione:

- A. se la rateazione non è in regolare ammortamento (per il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate), avvierete, senza indugio, le azioni di riscossione coattiva per l'intero debito a ruolo scaduto, salvo che il debitore, avendo i requisiti, non abbia chiesto di avvalersi della proroga di cui all'art. 2, comma 20, d.l. 225/10;
- B. se la rateazione è in regolare ammortamento, farete presente al debitore che in assenza del pagamento della nuova cartella ovvero della presentazione, entro il medesimo termine di cui all'art. 50 del dpr 602/73, di richiesta di rateazione (si tratterà in tal caso di una rateazione successiva ed eventualmente di una rateazione in proroga), si procederà comunque all'avvio delle azioni di riscossione coattiva per il credito a ruolo non rateizzato.

6. Ruoli intestati a soggetti estinti per "fusione".

La fusione, disciplinata dagli artt. 2501 e ss. del c.c., può avvenire mediante la costituzione di una nuova società, o mediante l'incorporazione in una società già esistente; essa dà luogo ad un fenomeno di "successione universale" tra il soggetto giuridico estinto ed il nuovo, per effetto del quale quest'ultimo risponde delle obbligazioni del soggetto che ha partecipato alla fusione.

Nel caso di società iscritta a ruolo, cessata per fusione, l'istanza di rateazione deve essere presentata dal soggetto che è subentrato negli obblighi tributari e, naturalmente, la verifica della sussistenza dei requisiti di legge dovrà essere eseguita in capo a quest'ultimo soggetto. Il provvedimento di concessione della rateazione dovrà essere, conseguentemente, modificato manualmente nell'intestazione al fine di inserire i dati relativi al nuovo soggetto obbligato.

7. Ruoli intestati a soggetti estinti per cancellazione dal Registro Imprese.

Le istanze di rateazione del debito iscritto a ruolo a carico di soggetti estinti in seguito alla cancellazione dal Registro delle Imprese ex art. 2495 c.c. (per cessazione dell'attività in Italia e/o trasferimento della sede legale

all'estero) possono essere prese in esame solo se la dilazione è garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnia di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed avente sede legale in Italia. La garanzia deve essere acquisita entro e non oltre il termine di scadenza della prima rata.

8. Società di persone e di capitali – scioglimento e liquidazione in corso di rateazione.

Con la più volte citata direttiva DSR/MR/2010/001, richiamata nella presente, abbiamo fornito specifiche indicazioni in ordine alla trattazione delle istanze di rateazione presentate da società di persone o di capitali in liquidazione.

Da ciò consegue che, qualora successivamente alla concessione di un provvedimento di rateazione ad una società che opera sul mercato abbiate contezza dell'apertura della liquidazione, posto che tale evento determina una mutazione delle condizioni soggettive ed oggettive che erano alla base del provvedimento di concessione della dilazione, dovrete invitare il debitore a produrre una relazione comprovante la presenza di elementi dell'attivo patrimoniale idonei ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e quindi l'esistenza dei mezzi finanziari necessari per fare fronte al debito iscritto a ruolo e di flussi finanziari tali da continuare ad assicurare la regolarità dei pagamenti, avendo cura di avvertirlo che il mancato riscontro potrà essere causa di revoca della rateazione.

Ricevuta la relazione, la posizione dovrà essere riesaminata sulla base delle notizie fornite, richiedendo se necessario la disponibilità da parte di terzi a garantire il residuo pagamento rateale.

L'esito del riesame potrà condurre alla revoca della rateazione ed alla ripresa della riscossione coattiva secondo le indicazioni fornite per le società in liquidazione con la predetta direttiva DSR/MR/2010/001, ovvero alla conferma del provvedimento già in precedenza adottato.

9. Casi particolari: regolarità contributiva e procedure concorsuali

Nella prassi operativa può verificarsi che una società, ammessa alla procedura di concordato preventivo ex art. 160 L.F., avendo necessità di ottenere il rilascio del *Durc*, chieda all'AdR di potere continuare ad eseguire i pagamenti delle rateazioni dei ruoli previdenziali in corso e/o la concessione di un nuovo provvedimento a fronte di ulteriori cartelle relative a ruoli derivanti da omessi versamenti di contributi maturati in data antecedente alla domanda di concordato. Tenuto conto della peculiare problematicità che caratterizza tale tipo di operazione, qualora dovesse essere presentata una richiesta del genere (sia nell'ambito del concordato preventivo che della liquidazione coatta amministrativa, ovvero dell'amministrazione straordinaria), dovrete interessare

questa Capogruppo (Gestione Morosità rilevanti), che provvederà a fornire le indicazioni del caso.


10. Modulistica.

Alleghiamo alla presente direttiva la seguente modulistica:

- ✓ **Allegato A:** Modello di preavviso di diniego ex art. 10 bis legge n. 241/1990 da utilizzare in caso di rateazione di importo superiore ad euro 500.000 con Indice Alfa superiore a 100;
- ✓ **Allegato B:** Modello di preavviso di diniego ex art. 10 bis legge n. 241 del 1990 da utilizzare in caso di rateazione di importo superiore ad euro 500.000 con del Valore della Produzione rettificato pari a zero;
- ✓ **Allegato 1:** Modello di istanza di rateazione in proroga per importi fino a 5.000,00 euro;
- ✓ **Allegato 2:** Modello di istanza di rateazione in proroga - persone fisiche per importi superiori a 5.000,00 euro;
- ✓ **Allegato 3:** Modello di istanza di rateazione in proroga - titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati per importi superiori a 5.000,00;
- ✓ **Allegato 4:** Modello di istanza di rateazione in proroga - società - ditte - consorzi per importi superiori a 5.000,00 euro;
- ✓ **Allegato 5:** Modello di istanza di rateazione in proroga - per fondazioni liriche per importi superiori a 5.000,00 euro;
- ✓ **Allegato 6:** Modello di istanza di rateazione in proroga - associazioni + altri per importi tra 5.001,00 e 25.000,00 euro;
- ✓ **Allegato 7:** Modello di istanza di rateazione in proroga - associazioni + altri per importi superiori a 25.000,00 euro.

Distinti saluti

Il Direttore Generale
Marco Ciocagna



All. n. 9

Allegato B

Riscossione coattiva - Risultati conseguiti nel periodo gennaio-dicembre 2011

(importi in milioni di euro)

	Ruoli erariali (Ag. Entrate e Dogane)	INPS	INAIL	Ruoli previdenziali (INPS e INAIL)	Ruoli altri Enti statali	Ruoli Enti non statali
TOTALE EQUITALIA	4.275,61	2.527,49	104,72	2.632,21	275,35	1.437,99
CHIETI	25,96	20,01	0,92	20,93	1,95	3,47
L'AQUILA	10,74	7,66	0,35	8,01	0,78	3,68
PESCARA	26,44	21,91	0,69	22,59	1,74	1,85
TERAMO	23,95	18,12	0,89	19,01	1,98	2,47
ABRUZZO Totale	87,08	67,69	2,85	70,54	6,45	11,47
MATERA	13,88	17,17	0,61	17,78	1,36	12,79
POTENZA	17,51	16,10	0,79	16,90	2,31	12,04
BASILICATA Totale	31,39	33,28	1,40	34,68	3,67	24,83
CATANZARO	19,81	18,65	0,89	19,54	2,25	12,43
COSENZA	34,58	25,31	1,71	27,02	4,91	23,21
CROTONE	9,86	7,67	0,33	8,00	1,08	5,02
REGGIO CALABRIA	28,25	19,97	0,85	20,82	4,93	14,36
VIBO VALENTIA	7,65	4,63	0,26	4,89	1,56	3,32
CALABRIA Totale	100,16	76,24	4,04	80,27	14,73	58,33
AVELLINO	24,38	17,76	1,08	18,84	1,72	11,27
BENEVENTO	14,82	11,08	0,63	11,71	1,37	10,46
CASERTA	51,03	34,73	1,33	36,07	4,66	37,29
NAPOLI	177,09	128,04	5,77	133,80	18,49	140,18
SALERNO	61,52	47,90	2,79	50,69	6,75	29,26
CAMPANIA Totale	328,83	239,50	11,60	251,11	32,98	228,46
BOLOGNA	68,47	46,83	1,67	48,50	4,62	36,04
FERRARA	22,22	13,65	0,61	14,27	1,88	8,38
FORLÌ - CESENA	21,50	11,46	0,47	11,93	1,80	3,98
MODENA	42,85	36,46	1,32	37,78	2,67	13,60
PARMA	34,46	19,59	0,81	20,40	1,64	7,72
PIACENZA	15,89	13,50	0,42	13,91	1,76	8,96
RAVENNA	19,08	11,68	0,43	12,11	1,74	3,98
REGGIO EMILIA	34,20	25,36	1,12	26,48	2,25	9,86
RIMINI	20,42	12,85	0,36	13,20	1,80	4,31
EMILIA ROMAGNA Totale	279,10	191,38	7,21	198,58	20,16	96,82
GORIZIA	9,73	6,40	0,29	6,69	0,92	1,68
PORDENONE	16,17	14,81	0,55	15,36	1,47	4,04
TRIESTE	18,85	10,10	0,40	10,50	2,21	7,54
UDINE	33,21	19,10	0,70	19,80	2,34	7,22
FRIULI VENEZIA GIULIA Totale	77,95	50,42	1,94	52,36	6,94	20,49

Allegato B

Riscossione coattiva - Risultati conseguiti nel periodo gennaio-dicembre 2011

(Importi in milioni di euro)

	Ruoli erariali (Ag. Entrate e Dogane)	INPS	INAIL	Ruoli previdenziali (INPS e INAIL)	Ruoli altri Enti statali	Ruoli Enti non statali
FROSINONE	38,15	25,98	1,55	27,53	2,43	15,49
LATINA	46,40	28,72	1,53	30,25	2,16	23,83
RIETI	13,43	6,34	0,34	6,68	0,84	4,39
ROMA	636,76	240,98	8,84	249,82	21,95	176,79
VITERBO	19,10	10,29	0,56	10,85	1,05	4,91
LAZIO Totale	753,84	312,31	12,81	325,12	28,44	225,40
GENOVA	68,53	27,83	1,29	29,12	4,72	22,57
IMPERIA	13,02	8,04	0,37	8,41	1,24	5,05
LA SPEZIA	16,78	10,97	0,50	11,47	1,11	2,72
SAVONA	18,22	9,85	0,36	10,21	1,73	6,77
LIGURIA Totale	116,56	56,69	2,52	59,21	8,80	37,10
BERGAMO	83,07	45,37	1,67	47,04	5,54	16,66
BRESCIA	80,01	63,74	2,34	66,08	4,33	17,60
COMO	42,58	27,54	1,41	28,95	2,47	7,32
CREMONA	15,90	10,81	0,53	11,33	1,25	5,08
LECCO	21,57	21,65	0,56	22,21	1,28	3,24
LODI	13,01	8,64	0,69	9,33	1,38	4,30
MANTOVA	22,18	14,68	0,64	15,32	1,14	7,01
MILANO	615,92	260,15	9,13	269,29	18,50	160,56
PAVIA	40,44	20,77	0,88	21,64	1,96	12,40
SONDRIO	6,62	2,92	0,19	3,11	1,46	2,70
VARESE	63,04	39,48	1,34	40,82	2,56	15,10
LOMBARDIA Totale	1.004,33	515,76	19,38	535,14	41,86	251,97
ANCONA	24,16	21,92	0,59	22,51	2,05	8,73
ASCOLI PICENO	22,88	16,50	0,51	17,01	2,92	8,44
MACERATA	15,98	13,01	0,41	13,42	1,62	6,28
PESARO - URBINO	19,94	20,74	0,60	21,34	2,12	6,21
MARCHE Totale	82,97	72,15	2,12	74,27	8,72	29,66
CAMPOBASSO	15,33	10,03	0,49	10,52	1,21	1,78
ISERNIA	8,97	5,33	0,18	5,51	0,59	0,88
MOLISE Totale	24,30	15,36	0,67	16,03	1,79	2,66
ALESSANDRIA	22,79	20,35	0,86	21,20	2,66	8,36
ASTI	9,61	7,51	0,24	7,75	1,17	3,41
BIELLA	9,65	8,50	0,39	8,89	1,24	2,12
CUNEO	26,07	21,11	0,87	21,97	2,83	3,38
NOVARA	22,56	14,39	0,56	14,95	1,72	5,40
TORINO	194,87	108,85	4,43	113,28	14,41	33,18
VERBANIA	8,20	6,18	0,30	6,48	0,71	1,90
VERCELLI	9,44	7,54	0,35	7,89	0,88	2,59
PIEMONTE Totale	303,19	194,42	8,00	202,41	25,63	60,34

Allegato B

Riscossione coattiva - Risultati conseguiti nel periodo gennaio-dicembre 2011

	Ruoli erariali (Ag. Entrate e Dogane)	INPS	INAIL	Ruoli previdenziali (INPS e INAIL)	Ruoli altri Enti statali	Ruoli Enti non statali
BARI	124,89	72,62	3,46	76,08	6,45	33,52
BRINDISI	23,07	15,12	0,68	15,81	2,52	6,30
FOGGIA	30,42	27,30	2,21	29,51	4,48	11,27
LECCE	45,03	36,61	1,62	38,23	4,51	32,40
TARANTO	30,60	23,47	0,98	24,46	3,30	5,63
PUGLIA Totale	254,01	175,13	8,96	184,09	21,27	89,13
CAGLIARI	69,83	37,68	1,53	39,21	3,95	28,72
NUORO	15,63	11,28	0,71	11,98	2,30	8,66
ORISTANO	7,45	6,37	0,28	6,65	0,76	7,42
SASSARI	44,67	28,54	1,61	30,15	2,78	19,50
SARDEGNA Totale	137,58	83,86	4,13	87,99	9,79	64,30
AREZZO	19,58	13,49	0,46	13,94	1,28	9,20
FIRENZE	77,86	42,29	1,32	43,62	4,23	35,83
GROSSETO	14,03	9,01	0,33	9,34	1,72	10,01
LIVORNO	21,99	13,84	0,48	14,32	2,19	13,15
LUCCA	33,60	18,54	0,77	19,30	2,27	17,47
MASSA-CARRARA	14,04	10,76	1,03	11,79	1,12	7,37
PISA	30,58	21,44	0,79	22,23	1,80	13,93
PISTOIA	17,72	15,19	0,48	15,67	1,86	10,10
PRATO	20,44	16,36	0,67	17,03	1,36	7,62
SIENA	57,15	11,36	0,53	11,88	0,86	7,60
TOSCANA Totale	307,00	172,27	6,85	179,12	18,69	132,29
BOLZANO	28,80	15,61	0,73	16,34	1,73	7,55
TRENTO	26,57	11,42	0,48	11,90	2,13	6,61
TRENTINO ALTO ADIGE Totale	55,37	27,03	1,21	28,24	3,86	14,15
PERUGIA	41,16	26,75	1,54	28,28	2,37	17,16
TERNI	13,65	10,82	0,48	11,30	1,09	5,71
UMBRIA Totale	54,81	37,56	2,02	39,58	3,46	22,87
AOSTA	8,27	4,95	0,16	5,11	0,62	2,21
VALLE D'AOSTA Totale	8,27	4,95	0,16	5,11	0,62	2,21
BELLUNO	8,13	7,60	0,20	7,80	0,83	2,93
PADOVA	58,77	41,25	1,79	43,04	3,11	11,16
ROVIGO	13,53	11,01	0,33	11,35	1,00	3,97
TREVISO	45,28	31,65	0,98	32,63	3,39	9,15
VENEZIA	45,64	39,59	1,24	40,83	3,27	10,88
VERONA	48,50	36,46	1,18	37,64	3,13	16,18
VICENZA	49,01	33,93	1,14	35,07	2,77	11,23
VENETO Totale	268,87	201,49	6,86	208,35	17,50	65,51

(importi in milioni di euro)

Allegato C

Procedure esecutive e cautelari effettuate nel periodo gennaio-dicembre 2011

	Preavvisi di fermo amministrativo	Iscrizioni di fermo amministrativo	Iscrizioni ipotecarie	Pignoramenti mobiliari	Pignoramenti presso terzi	Pignoramenti immobiliari e beni mobili registrati	Interventi su procedure immobiliari	Istanze di insinuazione in procedure concorsuali
TOTALE EQUITALIA	905.215	188.916	30.474	31.109	101.548	4.880	31.770	56.187
CHIETI	6.957	1.629	63	26	746	37	283	300
L'AQUILA	0	0	4	1	297	0	297	166
PESCARA	5.775	1.368	159	55	984	119	210	331
TERAMO	6.263	1.422	167	20	839	44	245	434
ABRUZZO Totale	18.995	4.419	393	102	2.866	200	1.035	1.231
MATERA	576	0	107	1.537	1.811	183	151	283
POTENZA	1.239	0	25	2.040	4.123	754	347	292
BASILICATA Totale	1.815	0	132	3.577	5.934	937	498	575
CATANZARO	0	664	378	167	987	12	125	687
COSENZA	14.893	3.185	1.304	555	1.942	6	102	993
CROTONE	6.361	1.059	365	292	444	10	80	290
REGGIO CALABRIA	23.477	2.687	1.637	70	1.294	27	370	795
VIBO VALENTIA	5.033	399	506	217	715	5	99	515
CALABRIA Totale	49.764	7.994	4.190	1.301	5.382	60	776	3.280
AVELLINO	151	0	43	201	485	10	112	308
BENEVENTO	198	0	222	195	474	36	136	81
CASERTA	5.058	0	65	353	511	22	100	409
NAPOLI	33.181	28.169	636	1.618	1.429	33	761	1.223
SALERNO	3.609	0	820	322	1.565	49	183	652
CAMPANIA Totale	42.197	28.169	1.786	2.689	4.464	150	1.292	2.673
BOLOGNA	8.256	871	480	253	1.664	41	387	793
FERRARA	4.381	1.354	347	171	1.079	77	422	280
FORLÌ - CESENA	5.346	0	321	213	142	13	146	302
MODENA	9.806	6.315	275	34	620	196	794	893
PARMA	6.855	2.189	318	525	1.267	97	180	337
PIACENZA	4.773	1.404	289	321	1.033	51	284	419
RAVENNA	7.435	0	167	26	180	25	123	248
REGGIO EMILIA	8.959	2.803	208	231	1.283	102	325	314
RIMINI	5.120	0	365	91	121	3	163	226
EMILIA ROMAGNA Totale	60.931	14.936	2.770	1.865	7.389	605	2.824	3.812
GORIZIA	3.485	227	10	224	469	21	196	201
PORDENONE	8.274	817	30	150	658	78	97	464
TRIESTE	8.083	679	14	413	554	109	171	246
UDINE	15.029	1.373	90	620	1.228	145	267	992
FRIULI VENEZIA GIULIA Totale	34.871	3.096	144	1.407	2.909	353	731	1.903

Allegato C

Procedure esecutive e cautelari effettuate nel periodo gennaio-dicembre 2011

	Preavvisi di fermo amministrativo	Iscrizioni di fermo amministrativo	Iscrizioni ipotecarie	Pignoramenti mobiliari	Pignoramenti presso terzi	Pignoramenti immobiliari e beni mobili registrati	Interventi su procedure immobiliari	Istanze di insinuazione in procedure concorsuali
FROSINONE	7.733	0	295	492	1.683	66	616	466
LATINA	15.226	15	345	828	2.675	24	855	820
RIETI	2.709	384	132	121	727	9	339	38
ROMA	32.062	5.015	675	609	4.490	1	2.259	2.285
VITERBO	2.310	0	68	224	658	6	273	300
LAZIO Totale	60.040	5.414	1.515	2.274	10.233	106	4.342	3.909
GENOVA	8.396	2.014	387	798	1.297	25	262	547
IMPERIA	2.180	619	135	353	160	7	213	105
LA SPEZIA	2.128	602	193	164	236	11	65	156
SAVONA	2.533	653	107	260	263	33	78	107
LIGURIA Totale	15.237	3.888	822	1.575	1.956	76	618	915
BERGAMO	20.294	2.092	423	363	3.248	46	500	1.398
BRESCIA	16.274	2.791	569	290	2.142	55	287	1.179
COMO	14.622	1.077	174	126	504	42	243	390
CREMONA	4.651	1.134	103	149	609	19	180	491
LECCO	5.668	624	97	115	883	23	140	411
LODI	4.386	493	148	85	664	45	170	251
MANTOVA	2.246	2.646	277	22	414	50	299	596
MILANO	112.286	13.017	1.376	1.168	9.600	122	1.865	6.686
PAVIA	12.363	1.253	370	168	1.204	16	372	364
SONDRIO	2.153	207	67	53	339	3	52	95
VARESE	15.877	1.814	857	238	1.134	24	592	495
LOMBARDIA Totale	210.820	27.148	4.461	2.777	20.741	445	4.700	12.356
ANCONA	3.082	1.392	183	164	1.925	1	508	898
ASCOLI PICENO	2.782	1.466	102	147	1.013	6	385	696
MACERATA	1.613	1.104	64	205	3.158	5	388	1.053
PESARO - URBINO	1.858	1.340	288	117	2.982	2	282	584
MARCHE Totale	9.335	5.302	637	633	9.078	14	1.563	3.231
CAMPOBASSO	107	0	41	259	225	10	99	81
ISERNIA	46	0	24	73	209	24	15	69
MOLISE Totale	153	0	65	332	434	34	114	150
ALESSANDRIA	3.961	5.022	178	83	506	29	280	511
ASTI	1.740	607	89	53	591	9	63	149
BIELLA	1.202	379	59	89	851	27	53	300
CUNEO	1.921	3.036	372	72	357	80	438	492
NOVARA	3.465	860	78	94	903	7	138	592
TORINO	30.143	17.169	677	193	1.127	218	817	1.574
VERBANIA	886	346	69	55	292	19	39	267
VERCELLI	1.452	384	66	109	392	19	56	199
PIEMONTE Totale	44.770	27.803	1.588	748	5.019	408	1.884	4.084

Allegato C

Procedure esecutive e cautelari effettuate nel periodo gennaio-dicembre 2011

	Preavvisi di fermo amministrativo	Iscrizioni di fermo amministrativo	Iscrizioni ipotecarie	Pignoramenti mobiliari	Pignoramenti presso terzi	Pignoramenti immobiliari e beni mobili registrati	Interventi su procedure immobiliari	Istanze di insinuazione in procedure concorsuali
BARI	30.952	3.914	2.259	350	2.792	82	667	1.101
BRINDISI	8.628	1.440	687	26	780	54	303	249
FOGGIA	16.246	0	1.138	156	2.332	22	541	808
LECCE	15.068	1.473	1.439	124	265	66	1.500	776
TARANTO	6.810	2.532	1.025	46	1.014	24	761	224
PUGLIA Totale	77.704	9.359	6.548	702	7.183	248	3.772	3.158
CAGLIARI	7.586	19	1.028	179	3.053	6	151	591
NUORO	4.677	4	527	65	1.424	6	157	209
ORISTANO	2.110	0	176	2	163	0	155	127
SASSARI	12.768	12	585	22	1.937	10	136	527
SARDEGNA Totale	27.141	35	2.316	268	6.577	23	599	1.454
AREZZO	26.520	1.210	40	863	228	83	475	433
FIRENZE	82.502	2.988	107	1.606	637	125	373	1.363
GROSSETO	2.565	1.203	212	286	597	28	295	148
LIVORNO	4.538	1.692	90	22	794	15	252	279
LUCCA	20.276	7.179	59	884	313	71	567	1.457
MASSA-CARRARA	19.243	1.414	22	1.035	270	31	110	214
PISA	22.529	7.692	65	1.224	262	114	421	1.498
PISTOIA	13.754	6.173	30	816	133	74	456	1.156
PRATO	15.423	4.074	50	1.234	212	122	318	1.176
SIENA	2.346	1.131	131	364	621	24	480	246
TOSCANA Totale	209.696	34.756	806	8.334	4.067	687	3.747	7.970
BOLZANO	862	3	147	75	507	60	250	319
TRENTO	652	10	237	69	473	75	240	315
TRENTINO ALTO ADIGE Totale	1.514	13	384	144	980	135	490	634
PERUGIA	163	11	157	507	326	5	467	94
TERNI	3	3	176	145	389	17	137	51
UMBRIA Totale	166	14	333	652	715	22	604	145
AOSTA	1.147	1.015	147	4	114	8	115	90
VALLE D'AOSTA Totale	1.147	1.015	147	4	114	8	115	90
BELLUNO	951	773	78	0	314	11	178	168
PADOVA	11.738	990	248	362	405	16	264	1.194
ROVIGO	1.720	461	120	262	283	36	264	187
TREVISO	7.091	4.305	196	41	1.061	45	238	1.212
VENEZIA	3.325	1.188	189	891	1.049	45	249	663
VERONA	10.922	4.584	264	88	829	143	260	674
VICENZA	3.172	3.254	342	81	1.566	73	614	519
VENETO Totale	38.919	15.555	1.437	1.725	5.507	369	2.066	4.617

€ 4,00



171010000240